

ACC 10000/146/130 L.S.C./424 (E) COLLECTIVE AGREEMENT - MANTOVA

July - Nov. 1945

M A N G T O V A
=====

I	All Industries	(Contingency)
2	Commerce	(Contingency)
3	Coarces	
4	Consorzio Agrario	
5	Bakeries	
6	Agriculture	
7	Banca Agricola	
8	Consozi Bonifica	
9	Agriculture	
10	Posters	(Speicial Firms Pastorino)
II	Clothing	
12	All Industries	(Office Employees)
13	Transportation	
14	Cotton	
15	Printing	
16	Chemical	
17	Transportation	
18	Barbers	
19?	Toys	
20	Glass Work	
21	Building	
22	Selelton of Waisted Stuff	
23	Transportation	
24	Sugar	
25	Spinning	
26	Hosiery & Kivetry	
27	Transportation	
28	Loading & Unloading	
29	Areille	
30	Consorzio Agrario	
31	Metal Mechanical	
32	Paper Work	
33	Knittery	
34	Textile (hemp)	
35	Wood Work	

2402

(Special Agent Pastorelino)

II Clothing
12 All Industries (Office Employees)
13 Transportation
14 Cotton
15 Printing
16 Chemical
17 Transportation
18 Babbages
19 Toys
20 Glass Work
21 Building
22 Selection of Waisted Stuff
23 Transportation
24 Sugar
25 Spinning
26 Hosiery & Kivetry
27 Transportation
28 Loading & Unloading
29 Arelle
30 Consorzio Agrario
31 Metal Mechanical
32 Paper Work
33 Knittery
34 Textile (hemp)
35 Wood Work

2402

X 4-2-46

ADeguamento SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDTTE ALL'INDUSTRIA
DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO-

Mantova, addi 30 Ottobre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rap-
presentata dal Dr. Giulio Pauletti, assistito dai Sigg.ri Mastruzzi
Enzo, Corbellani Virginio, Cobbi Carlo,

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata dai Sigg.ri
Ugolini Luigi, Bisi Mario,

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Se-
gretario della Federazione Edili ed affini, Sig. Vasini Luigi, assi-
stuto da un gruppo di operai,

P r e m e s s o
che l'ulteriore inasprimento del costo della vita ha reso necessaria
una nuova revisione delle paghe basi in vigore per la categoria, con
la disdetta del precedente accordo,

a c c e r t a t o
che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trat-
tare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1°) Fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di
salari da corrispondersi ai lavoratori delle grandi città a tipo
industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente
agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono
di rispettare a situazione generale ristabilita - i datori di lavo-
ro convengono in via del tutto eccezionale e in considerazione delle
particolari condizioni di disagio in cui le maestranze attualmente
si trovano, di corrispondere ai propri operai le paghe basi nella mi-
sura di quelle fissate a Milano.

2°) Pertanto a datore dal 25 Ottobre c.s., le paghe basi orarie minime
per gli operai addtti all'industria del legno per la Provincia di
Mantova, saranno corrisposte della seguente misura:

PAGA BASE ORARIA

L. 18.00
" 16.80
" 15.80
" 20.00
" 18.00
" 15.00

Integlatori provvetti
" di 1° Categoria
" " 2°

2401

ADDETTI ALLE MACCHINE-

Operai provvetti
" di 1° categoria
" " 2°

" 18.00
" 16.80
" 15.80

0153
L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata dai Sigg.ri Ugolini Luigi, Bisi Mario,

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione Edili ed affini, Sig. Vasini Luigi, assistito da un gruppo di operai,

presso
che l'ulteriore inasprimento del costo della vita ha reso necessaria una nuova revisione delle paghe basi in vigore per la categoria, con la disdetta del precedente accordo,

accettato
che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1°) Fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di salari da corrispondersi ai lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono di rispettare a situazione generale ristabilita - i datori di lavoro convengono in via del tutto eccezionale e in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze attualmente si trovano, di corrispondere ai propri operai le paghe basi nella misura di quelle fissate a Milano.

2°) Pertanto a datare dal 25 Ottobre c.a., le paghe basi orarie minime per gli operai addetti all'industria del legno per la Provincia di Mantova, saranno corrisposte della seguente misura:

<u>LAVORATORI A MANTOVA</u>		Paghe base orarie	2401
<u>Operai provetti</u>			
"	di 1 ^a categoria	L. 18.00	
"	" 2 ^a "	" 16.80	
Integlatori provetti	"	" 15.80	
"	di 1 ^a Categoria	" 20.00	
"	" 2 ^a "	" 18.00	
<u>ADDETTI ALLE MACCHINE</u>		" 16.00	
<u>Operai provetti</u>		" 18.00	
"	di 1 ^a categoria	" 16.80	
"	" 2 ^a "	" 15.80	
Manovali di età superiore ai 20 anni	"	" 14.00	
<u>Lucidatori</u>			
Lucidatori di 1 ^a categoria	"	" 15.80	
"	" 2 ^a "	" 15.80	

DONNE

Dopo i primi sei mesi di assunzione

superiori ai 18 anni

Dopo i primi sei mesi di servizio

inferiori ai 18 anni

APPRENDISTI - (per le sole ditte industriali) -

ragazzi fino ai 16 anni (addebi ai piccoli servizi) "

Apprendisti per 1° anno

dal 1° al 11° anno

" 20 " 30 "

" 30 " 40 "

L. 11.00

" 8.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

30) L'Unione degli Artigiani riconosce tutte le paghe sopra concordate per gli operai qualificati. Per quanto riguarda gli apprendisti rimane inteso che le due parti contraenti (Unione Artigiani e Camera del Lavoro) si rimetteranno alla decisione che l'Ufficio Provinciale del Lavoro prenderà in merito alla questione controversa allo stesso demanda, riguardante tutte le categorie degli Artigiani.

40) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nelle misura e con le modalità tuttora vigenti.

50) La stipulazione della presente convenzione non pregiudica la eventuale estensione alla Provincia di Mantova di contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche alle paghe sopra stabilite.

60) Per quanto non è stabilito dal presente accordo, rimangono in vigore le disposizioni del precedente contratto collettivo nazionale.

Si fa inoltre riferimento alle norme contenute nell'accordo concluso a Milano il 12/10/1945 fra l'Associazione Industriale Lombarda e quella Camera Confederale del Lavoro in merito alle esenzioni delle medesima categoria industriale.

70) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto-

2400

2. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE

P.to (Dr.G.Pauletti - E.Mastruzzi - V.Corbellani)

2. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

P.to (L.Ugolini - M.Bisi)

ragazzi fino ai 16 anni (addetti ai piccoli servizi)	2.00
Apprendisti per il 1° anno	3.00
" " dal 1° al 11° anno	4.00
" " 2° " 3° "	5.00
" " 3° " 4° "	5.00

- 3°) L'Unione degli Artigiani riconosce tutte le paghe sopra concordate per gli operai qualificati. Per quanto riguarda gli apprendisti rimane inteso che le due parti contraenti (Unione Artigiani e Camera del Lavoro) si rimetteranno alla decisione che l'Ufficio Provinciale del Lavoro prenderà in merito alla questione controversa allo stesso demandata, riguardante tutte le categorie degli Artigiani.--
- 4°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.--
- 5°) La stipulazione della presente convenzione non pregiudica la eventuale estensione alla Provincia di Mantova di contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche alle paghe sopra stabilite.--
- 6°) Per quanto non è stabilito dal presente accordo, rimangono in vigore le disposizioni del precedente contratto collettivo nazionale. Si fa inoltre riferimento alle norme contenute nell'accordo concluso a Milano il 12/10/1945 fra l'Associazione Industriale Lombarda e quella Camera Confederale del Lavoro in merito alle maestranze della medesima categoria industriale.--
- 7°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.--

Letto, approvato e sottoscritto-

2499

P.to P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
(Dr. G. Pauletti - E. Mastruzzi - V. Corbellani)

P.to P. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
(L. Ugolini - M. Bisi)

P.to P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
(Luigi Vasini)

ADEGUAMENTO SALARIALE PER LE MAESTRANZE DEL CANTAPICCI-

Adal 6 Novembre 1945 -

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal Dr. Giulio Pauletti, assistito dal sig. Morzanini Zito

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione abbigliamento Sig. Bellussi Giovanni, assistito da alcune operaie;

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente autorizzate a trattare e concludere

11°) A partire dal primo Ottobre 1945 le paghe basi orarie minime per gli operai dipendenti dai canapifici della Provincia di Mantova saranno corrisposte nella seguente misura:

DOMINI:

[illegible]

COMING:

Operai specializzati.						"	11.50
"	qualificate di 1 ^a categoria					"	10.50
"	" 2 ^a					"	10.00
"	comuni sopra i 18 anni.					"	9.40
"	" dai 16 ai 18 anni.					"	8.50
"	sotto i 16 anni.					"	8.00
Manovali comuni sopra i 18 anni						"	8.00
"	" dai 16 ai 18 anni					"	8.00
"	" sotto i 16 anni					"	7.50

22°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora in vigore.

3R) Per tutto quanto non è previsto dal presente accordo valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore industriale considerato, attualmente in vigore.

140) S'intende che il presente accordo non preclude l'estensione alla Provincia di Mantova di eventuali contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche all'accordo stesso.

50.) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.--

Letto, approvato e sottoscritto.--

F.to P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
(Dr. G. Pauletti - Z. Monzanini)

F.to P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
(G. Bellussi - I. Boschini - C. Biasini)

2298

ADeguamento SALARIALE MAESTRANZE DIPENDENTI DAI MAGLIFICI

Addì 23 Ottobre 1945.

Fra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal Dr. Giulio Pauletti, assistito dal Sig. Brambilla Lorenzo

e
la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione dei lavoratori dell'Abbigliamento Sig. Bellussi Giovanni

premesse

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

accertate

che tutte le persone sopra menzionate hanno la facoltà di trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 10 Ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dipendenti dai maglifici, nella Provincia di Mantova; devono essere corrisposte nella seguente misura:

Macchiniste (tessitura)	L. 11.50
Addette al taglio	" 10.50
Confezioni a motore a a mano	" 9.50
Addette al ripasso e ramendo	" 9.50
" all'incannaggio	" 8.50
" alla stireria	" 8.50
Apprendiste (nel 1° semestre)	" 5.00
" 2°	" 6.00
" 3°	" 7.25
" 4°	" 8.00
Donne comuni sopra i 18 anni (magazzino)	" 8.50
" sotto i 18 anni	" 7.50
Personale ausiliario qualificato:	
(Meccanici - fuochisti patentati - falegnami - elettricisti - ecc.)	" 20.00
Personale ausiliario non qualificato:	
Uomini sopra i 20 anni	" 15.00
Uomini dai 18 ai 20 anni	" 14.00
" 16 " 18 "	" 10.00
" sotto ai 16 anni	" 8.00

2397

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e secondo le modalità tuttora in vigore.

3°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione di contratti a carattere nazionali e regionali, ap-

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione dei Lavoratori dell'Abbigliamento Sig. Bellussi Giovanni

p r e m e s s e

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno la facoltà di trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1°) A decorrere dal 10 Ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dipendenti dai maglifici, nella Provincia di Mantova, devono essere corrisposte nella seguente misura:

Macchiniste (tessitura)

Addette al taglio

Confezioni a motore e a mano

Addette al ripasso e ramme

" all'incannaggio

" alla stireria

Apprendiste (nel 1° semestre)

" 2°

" 3°

" 4°

Donne comuni sopra i 18 anni (magazzino)

" sotto i 18 anni

Personale ausiliario qualificato:

(Meccanici - fuochisti patentati - falegnami - elettricisti - ecc.)

Personale ausiliario non qualificato:

Uomini sopra i 20 anni

Uomini dai 18 ai 20 anni

" 16 " 18 "

" sotto ai 16 anni

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e secondo le modalità tuttora in vigore.

3°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione di contratti a carattere nazionali o regionali, soprattutto modifiche alle paghe basi stabilite nella presente convenzione.

4°) I datori di lavoro, una volta operata la perequazione di cui

./.

L.	11.50
"	10.50
"	9.50
"	9.50
"	8.50
"	8.50
"	5.00
"	6.00
"	7.25
"	8.00
"	8.50
"	7.50
"	20.00
"	15.00
"	14.00
"	10.00
"	8.00

all'accordo presente, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni, già concesse individualmente per riconosciuti meriti.

5°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta, con preavviso di 15 giorni a mezzo di lettera raccomandata.--

6°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.--

Letto, approvato e sottoscritto.--

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to (Dr.G.Pauletti e Rag.L.Brambilla)

F. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
F.to (G.Bellussi)

2396

ADEGUAMENTI SALARIALI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA INDUSTRIA DELLA CELLULOSA, DELLA PASTA DI LEGNO, e DELLA CARTA E CARTONE NONCHE' ALL'INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DEL CARTONE.

MANTOVA
PAPER WORK 3238

Mantova, li 22 Ottobre 1945

Tra l'Associazione DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Mantova, rappresentata dal suo Vice Direttore Sig. DR. GIULIO PAULETTI

e
la CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario del Sindacato Cartai, Giuseppe BLASI

premesse

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore.

ACCORDATO

che le parti sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere.

VISTO

il contratto stipulato per la categoria cartai fra l'Associazione Lombarda degli industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Milano, estensibile a tutte le Province della Lombardia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1°) A decorrere dal 10 Settembre 1945 le paghe minime orarie per gli operai addetti alla Industria della cellulosa, della pasta legno e della carta e cartone, nonchè all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone nella provincia di Mantova, vengono corrisposte nella seguente misura:

UOMINI

Operai di 1ª categoria.....	L. 16.50	orarie
" " 2ª ".....	L. 15.30	"
" " 3ª ".....	L. 14.80	"
Manovali specializzati:		
sopra i 18 anni.....	L. 13.50	"
dai 16 ai 18 anni.....	L. 10.00	"
sotto i 16 anni.....	L. 8.50	"
Manovali comuni:		
sopra i 18 anni.....	L. 12.50	"
dai 16 ai 18 anni.....	L. 9.50	"
sotto ai 16 anni.....	L. 8.25	"

DOVENE

Operai di 1ª categoria.....	L. 10.50	"
" " 2ª ".....	L. 10.00	"
" " 3ª ".....	L. 9.50	"
Manovali comuni:		
sopra i 18 anni.....	L. 8.50	"
dai 16 ai 18 anni.....	L. 8.00	"
sotto i 16 anni.....	L. 7.00	"

2395

la CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario del Sindacato Certai, Giuseppe BLASI
che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore.

A C C E R T A T O

che le parti sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere.

V I S T O

il contratto stipulato per la categoria cartai fra l'Associazione Lombarda degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Milano, estensibile a tutte le Province della Lombardia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1°) A decorrere dal 10 Settembre 1945 le paghe minime orarie per gli operai addetti alla Industria della cellulosa, della pasta legno e della carta e cartone, nonché all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone nella provincia di Mantova, vengono corrisposte nella seguente misura:

UOMINI

Operai di 1 ^a categoria.....	L. 16.50	orarie
" " 2 ^a "	L. 15.30	"
" " 3 ^a "	L. 14.80	"
Manovali specializzati:		
sopra i 18 anni.....	L. 13.50	"
dai 16 ai 18 anni.....	L. 10.00	"
sotto i 16 anni.....	L. 8.50	"
Manovali comuni:		
sopra i 18 anni.....	L. 12.50	"
dai 16 ai 18 anni.....	L. 9.50	"
sotto ai 16 anni.....	L. 8.25	"

DONNE

Operai di 1 ^a categoria.....	L. 10.50	"
" " 2 ^a "	L. 10.00	"
" " 3 ^a "	L. 9.50	"
Manovali comuni:		
sopra i 18 anni.....	L. 8.50	"
dai 16 ai 18 anni.....	L. 8.00	"
sotto i 16 anni.....	L. 7.00	"

./.

2395

= Analogamente le paghe giornaliere degli operai addetti a lavori di=
scontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente
collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbli-
gatoria degli orari di lavoro, non potranno essere inferiori ai seguen-
ti minimi :

UOMINI :

Raggruppamento A)

Autisti per servizi fuori
stabilimento, motocafisti,
infermieri patentati

Raggruppamento B)

Uomini aventi altre mansioni
di età superiore ai 18 anni
di età dai 16 ai 18 anni
di età inferiore ai 16 anni

per 10 ore per 9 ore per 8 ore

L. 138.=	L. 129.=	L. 119.=
" 123.=	" 115.=	" 107.=
" 96.=	" 88.=	" 80.=
" 82.=	" 74.=	" 66.=

DONNE :

Raggruppamento C)

Infermiere patentate

Raggruppamento D)

Donne aventi altre mansioni

" 105.=	" 100.=	" 90.=
" 100.=	" 95.=	" 84.=

2°) I datori di lavoro una volta operate la perequazione salariale di
cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le
eventuali migliori condizioni già concesse in precedenza.

3°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere
corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.

4°) Il presente accordo ha valore sino a quando una delle parti contra-
enti darà regolare disdetta con preavviso di venti giorni a mezzo
di lettera raccomandata.

5°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate
nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

P.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dott. Pauletti

2394

P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Giuseppe Blasi.

Autisti per servizi fuori
stabilimento, motociclisti,
infermieri patentati
Raggruppamento B)

L. 138.= L. 129.= L. 119.=

Uomini aventi altre mansioni
di età superiore ai 18 anni
di età dai 16 ai 18 anni
di età inferiore ai 16 anni

" 123.= " 115.= " 107.=
" 96.= " 88.= " 80.=
" 82.= " 74.= " 66.=

DONNE :

Raggruppamento C)
Infermiere patentate

" 105.= " 100.= " 90.=

Raggruppamento D)
Donne aventi altre mansioni

" 100.= " 95.= " 84.=

2°) I datori di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse in precedenza.

3°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.

4°) Il presente accordo ha valore sino a quando una delle parti contraenti darà regolare disdetta con preavviso di venti giorni a mezzo di lettera raccomandata.

5°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

2394

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dott. Pauletti

P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Giuseppe Blasi.

MANITOVA METALMECCANICA ADEGUAMENTO SALARIALE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA.

Manitova addì 16 Ottobre 1945.-

Tra l' ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANITOVA rappresentata dal suo Presidente Sig. Sandri Renato, assistito dal Dr. Giulio Pauletti

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANITOVA rappresentata dal Segretario del Sindacato Operai metalmeccanici Sig. Blasi Giuseppe, assistito da una Commissione di operai della categoria,

per mezzo

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

accertato

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dell'industria metalmeccanica, nella Provincia di Manitova, vengono corrisposte nella seguente misura:

Operai specializzati e qualificati provetti.....L.	18,=
Operai qualificati.....L.	16,50
Manovali specializzati superiore ai 18 anni.....L.	15,=
Manovali Comuni sopra i 18 anni.....L.	14,=
Apprendisti di 1° assunzione di età tra i 16 e i 18 anni.....L.	8,=
Apprendisti di 1° assunzione inferiore ai 16 anni.....L.	6,=

DONNE.-

Donne di 1° categoria.....L.	11,=
Donne di 2° categoria.....L.	9,50
Donne di 1° assunzione superiori ai 18 anni.....L.	8,=
Donne di 1° assunzione inferiori ai 18 anni.....L.	6,=

2°) Agli apprendisti verrà concesso un aumento nella misura di L.1. orarie per ogni semestre compiuto e ciò sino, al raggiungimento della categoria di operaio qualificato.-

Alle apprendiste verrà concesso un aumento nella misura di L.0,50 orarie per ogni semestre compiuto e ciò sino al raggiungimento della qualifica di 2° categoria.-

3°) Ai dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia verrà concesso un aumento sullapaga base stabilita dal contratto Spinelli nella misura del 100% e tutte le categorie.

4°) I datori di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti

Pauletto

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario del Sindacato Operai metalmeccanici Sig. Blasi Giuseppe, assistito da una Commissione di operai della categoria,

p r e m e s s o

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dell'industria metalmeccanica, nella Provincia di Mantova, vengono corrisposte nella seguente misura:

2333

Operai specializzati e qualificati provetti.....L.	18.=
Operai qualificati.....L.	16,50
Manovali specializzati superiore ai 18 anni.....L.	15.=
Manovali Comuni sopra i 18 anni.....L.	14.=
Apprendisti di 1° assunzione di età tra i 16 e i 18 anni.....L.	8.=
Apprendisti di 1° assunzione inferiore ai 16 anni.....L.	6.=

DONNE.-

Donne di 1° categoria.....L.	11.=
Donne di 2° categoria.....L.	9,50
Donne di 1° assunzione superiori ai 18 anni.....L.	8.=
Donne di 1° assunzione inferiori ai 18 anni.....L.	6.=

2°) Agli apprendisti verrà concesso un aumento nella misura di L.1. orarie per ogni semestre compiuto e ciò sino, al raggiungimento della categoria di operaio qualificato.-

Alle apprendiste verrà concesso un aumento nella misura di L.0,50 orarie per ogni semestre compiuto e ciò sino al raggiungimento della qualifica di 2° categoria.-

3°) Ai dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia verrà concesso un aumento sullapaga base stabilita dal contratto Spinelli nella misura del 100% a tutte le categorie.

4°) I datori di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti.

5°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.

./.

= 2 =

6°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.-

7°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

p. 1° ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dr. Giulio Paletti

p. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Giuseppe Blasi

2392

MANTOVA

CONVENZIONE

"CONSORZIO AGRARIO"

Fra

IL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - rappresentato dal suo Direttore Dr. Bruno Generali, assistito dal V. Direttore Sig. Ventura Dr. Francesco, da una parte e

LA CAMERA DEL LAVORO dall'altra - rappresentata dal Sig. Melavasi Ugo ed i rappresentanti del Sindacato Caricatori e Decoratori, si è stipulata la presente

CONVENZIONE

PREMESSO

che le persone di cui sopra sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere in nome e per conto degli Enti sopracitati, che si ritiene opportuna la revisione delle tariffe attualmente vigenti in ordine alle operazioni di facchinaggio che si effettuano tanto presso la Stazione Ferroviaria di Mantova, quanto quella della Provincia e relativi magazzini del Consorzio Agrario Provinciale

2391

SI CONVIENE:

- 1° - Le operazioni di facchinaggi sopra menzionate, saranno quelle effettuate dalla Carovana Facchini non da personale di fattiva trovato sulla piazza, salvo facoltà al Consorzio Agrario Provinciale di servirsi del proprio personale per i movimenti interni per quelle partite.
- 2° - Le tariffe concordate con sette entrano in vigore alla data della stipulazione del contratto e non da quello della ratifica da parte del Governo Militare Aliato.
- 3° - La Camera del lavoro si impegna di far risarcire le presenti to-

re Dr. Bruno Generali, assistito dal V. Direttore Sig. Ventura Dr. Franco, da una parte e

la CAMERA DEL LAVORO dall'altra - rappresentata dal Sig. Malavasi Ugo ed i rappresentanti del Sindacato Gariboldi e Sordani, si è stipulata la presente

CONVENZIONE

PREMESSO

che le persone di cui sopra sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere in nome e per conto degli Enti sottoscritti, che si ritiene opportuna la revisione delle tariffe attualmente vigenti in ordine alle operazioni di facchinaggio che si effettuano tanto presso la Stazione Ferroviaria di Mantova, quanto quella della Provincia e relativi magazzini del Consorzio Agrario Provinciale

2291

SI CONVIENE:

- 1° - Le operazioni di facchinaggio sopra menzionate, saranno quelle effettuate dalla Carovana Facchini non da personale di fatica trovato sulla piazza, salvo facoltà al Consorzio Agrario Provinciale di servirsi del proprio personale per i movimenti interni per ricolo partite.
- 2° - Le tariffe concordate come sotto entrano in vigore alla data della stipulazione del contratto e non da quello della ratifica da parte del Governo Militare Alleato.
- 3° - La Camera del lavoro si impegna di far rispettare le presenti tariffe e tutte le Carovane Facchini della Provincia senza nessuna eccezione.
- 4° - TARIFFE PER QUINTALI:

Merce insaccata da vagone o veicolo e viceversa I. S. =

✓.

附
錄
三

Merce alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	I. 10. =
Merce alla rinfusa da veicolo a magazzino fino a 30 m. di distanza, altezza m. 1,80	" 10. =
Merce invecchiata da veicolo a magazzino fino a 30 m. di distanza, altezza m. 1,80	" 7. =
A magazzino per i piani superiori e per piano, magazzino di	" 3. =
Dietole e derivati dal vagone a veicolo e viceversa	" 9. =
Legna - carbone ecc.: da vagone a veicolo e viceversa	" 9. =
Da veicolo a magazzino per distanza fino a m. 30 e altezza m. 1,80	" 11. =
Torba dal vagone a veicolo e viceversa	" 9. =
Da veicolo a magazzino per distanza fino a 30 m. altezza m. 1,80	" 10. =
Benelli in forme alla rinfusa - dal vagone a veicolo e viceversa	" 8. =
Da veicolo a magazzino per distanza fino a m. 30, altezza m. 1,80	" 8. =

MIDWESTERN UNIVERSITY

Teaatura - per tutte le merci.	I.	1.0
Legatura - "	I.	1.2
Innestatura - "	I.	1.2
Aggiustatura su autocarri o carretti	I.	2.2

Tavolo Festivo: - modulazione del 50%

— ON THE 10TH OF OCTOBER

Detta taxie vanns in videro:

Dal giorno 11 Ottobre 1945

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047

Tutte valgono per il Consorzio Agrario Provinciale, esclusa la gestione Annuzzi. E' lasciata facoltà ad una delle parti contraenti di disdetterla per iscritto entro il 25 di ogni mese per i mesi successivi.

m. di distanza, altezza m. 1,30
 A magazzino per i piani superiori e per piano, mag-
 giorazione di
 Biccole e derivati del vagone a veicolo e viceversa
 Legna - carbone ecc.: da vagone a veicolo o viceversa
 Da veicolo a magazzino per distanza fino a m. 30 e al-
 tezza m. 1,80
 Erba del vagone a veicolo e viceversa
 Da veicolo a magazzino per distanza fino a 30 m. altez-
 za m. 1,80
 Pannelli in forme alla rinfusa - dal vagone a veicolo
 e viceversa
 Da veicolo a magazzino per distanza fino a m. 30, al-
 tezza m. 1,80

GIORNAZIONE SINGOLE

Legatura - per tutte le merci
 Legatura - "
 Inseccatura - "
 Aggiustatura su autocarri o carretti
 Lavoro festivo - - maggiorazione del 50%
 Lavoro notturno - " 50%
 Dette tariffe vanno in vigore:

2390

Dal giorno 11 Ottobre 1945 per la città
 " " 15 " " " Provincia
 Nessi valgono per il Consorzio Agrario Provinciale, esclusa la
 gestione Annassi. D' lasciata facoltà ad una delle parti contraen-
 ti di disdettarla per iscritto entro il 25 di ogni mese per i mesi
 successivi.

Montova, 13 Ottobre 1945

✓.

= 3 =

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to (Malavasi Ugo)

p. IL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
Il Direttore
F.to Bruno Generali

p. IL SINDACATO CARICATORI E SCARICATORI
F.to (Iurani Guido)

2389

MANTOVA
29/10/45

ADEGUAMENTO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA FABBRICAZIONE DELLE ARELLE. =

Addì 26 Ottobre 1945. -

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rappre-
sentata dal Dr. Giulio Pauletti, con l'assistenza dei Sigs.ri Benassi
Italo, Rosa Dante, Graesi Luigi, Scalogna Fiore, Todeschi F.lli

e
la CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE di Mantova rappresentata dal Segre-
tario della Federazione Arellei Sig. Vasini Luigi

p r e m e s s o
che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la
revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare
e a concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 29 Ottobre 1945 vengono fissate le seguenti paghe
basi per le operai addette alla fabbricazione delle arelle per una
produzione giornaliera di cinque arelle e mezza:

Donne
Per 8 Ore giornaliera L. 104.-

Su tale base si stabiliranno le tariffe di cottimo.

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella mi-
sura e secondo le modalità tuttora in vigore.-

3°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale
estensione alla provincia di Mantova dei contratti a carattere naziona-
le e regionale apportanti modifiche alle paghe stabilite nella presente
convenzione.-

4°) Il presente accordo ha valore fino al 31 Gennaio 1946 e s'intenderà
rinnovato e meno che una delle parti ne dia realre disdetta con let-
tera raccomandata col preavviso di 15 giorni prima del 31 Gennaio.

5°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate
nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

2388

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F. to Giulio Pauletti
F. to Rosa Dante

P. LA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE

la CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE di Mantova rappresentata dal Segretario della Federazione Arellai Sig. Vasini Luigi

per essere

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

accettato

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e a concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 29 Ottobre 1945 vengono fissate le seguenti paghe basi per le operaie addette alla fabbricazione delle arelle per una produzione giornaliera di cinque arelle e mezza:

Donne

Per 8 Ore giornaliera L. 104.-

Su tale base si stabiliranno le tariffe di cottimo.

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e secondo le modalità tuttora in vigore.-

3°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione alla provincia di Mantova dei contratti a carattere nazionale e regionale apportanti modifiche alle paghe stabilite nella presente convenzione.-

4°) Il presente accordo ha valore fino al 31 Gennaio 1946 e s'intenderà rinnovato a meno che una delle parti ne dia reale disdetta con lettera raccomandata col preavviso di 15 giorni prima del 31 Gennaio.

5°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

2388

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F. to Giulio Peuletti

F. to Rosa Dante

P. LA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE

F. to Vasini Luigi

MANTOVA - LOADING R
UNION ARMY COAL
28/11/45

Mantova addi 21 Novembre 1945

ADEGUAMENTO SALARIALE PER IL PERSONALE DI MANOVANZA
ADEDETTO AL CARICO E SCARICO DEL CARBONE E
PULITURA VETTURE FERROVIARIE ECC.

Tra l'Associazione degli Industriali di Mantova, rappresentata dal
Dr. Giulio Pauletti, assistito dal Sig. Lipreri Silvio

e
la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Sig. Ugo Ma-
lavasi per la Federazione Trasporti

c o n s t a t t o
che il continuo aumento del costo della vita rende indispensabile un'ade-
guamento delle paghe basi attualmente in vigore,

p r e m e s s o
che le parti sopra menzionate sono regolarmente autorizzate a trattare e
a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1° A datare dal giorno 1° Ottobre 1945 le paghe basi da corrispondere al
personale della Lega dei Manovali del traffico verranno calcolate nel-
la seguente misura minima giornaliera;

M A N O V A L IL. 120.=

2° I rifornitori locomotive(carico e scarico carbone) avranno un'aumento
del 10% sulla paga sopra scritta.

3° L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura
e con le modalità attualmente in vigore.

4° Al personale di cui sopra verrà corrisposta una indennità di mensa
nella misura stabilita del Decreto Prefettizio n° 14461 del 6 Ottobre
u.s.

5° Il presente accordo ha valore fino a quando una delle due parti con-
traenti ne darà regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata con un
preavviso di giorni 15.=

6° Per quanto non disposto nel presente accordo rimangono in vigore le
disposizioni contrattuali preesistenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

2387

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Giulio Pauletti

Dr. Giulio Pauletti, assistito dal Sig. Lipreri Silvio

e
la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Sig. Ugo Malavasi per la Federazione Trasporti

c o n s t a t a t o
che il continuo aumento del costo della vita rende indispensabile un adeguamento delle paghe basi attualmente in vigore,

p r e m e s s o
che le parti sopra menzionate sono regolarmente autorizzate a trattare e a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1° A datare dal giorno 1° Ottobre 1945 le paghe basi da corrispondere al personale della Lega dei Manovali del traffico verranno calcolate nella seguente misura minima giornaliera;

M A N O V A L IL. 120.=

2° I rifornitori locomotive(carico e scarico carbone) avranno un'aumento del 10% sulla paga sopra scritta.

3° L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità attualmente in vigore.

4° Al personale di cui sopra verrà corrisposta una indennità di mensa nella misura stabilita del Decreto Prefettizio n° 14461 del 6 Ottobre u.s.

5° Il presente accordo ha valore fino a quando una delle due parti contraenti ne darà regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di giorni 15.=

6° Per quanto non disposto nel presente accordo rimangono in vigore le disposizioni contrattuali preesistenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

2387

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Giulio Pauletti

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
F.to Ugo Malavasi

MANTOVA

TRANSPORTO
27

ACCORDO INTEGRATIVO ALL' ADEGUAMENTO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' TRASPORTO AUTOMOBILI.

Addì 24 Novembre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rappresentata dal Dr. Giulio Puletti, assistito dal Sig. Malavasi Valentino

e
la CAMERA SINDACALISTICA DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione Trasporti Sig. Malavasi Ugo, assistito da alcuni lavoratori

AD INTEGRAZIONE E PULIZIA NOTIZIA

dell'adeguamento salariale stipulato tra le stesse parti in data 5 Novembre 1945 per i lavoratori dipendenti delle Società esercenti Autovie nella Provincia di Mantova

Si conviene e si dichiara quanto segue:
1°) Al personale viaggiante il quale, per ragioni di servizio è costretto a consumare un pasto fuori della sede di residenza fissata dalla Ditta, verrà corrisposto per ciascun pasto la somma di L. 120-
centotrenta -

Tale disposizione, come tutte le altre fissate nell'accordo del 5 Novembre, ha decorrenza dal 1° Ottobre c.a.

2°) Al guardiano, anziché una paga oraria, verrà corrisposto un salario giornaliero di L. 130 - centotrenta - per dieci ore di lavoro.

3°) Rimane inteso che a quei lavoratori i quali godono di una paga di fatto superiore a quella concordata coll'accordo firmato il 5 Novembre, verranno mantenute le migliori condizioni di fatto.

4°) Continuano ad avere valore, per quanto non è espressamente regolato dall'accordo 5 Novembre 1945 e del presente, tutte quelle norme contrattuali e consuetudinarie precedentemente in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.-

2386

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
P.to Giulio Puletti

P.to Malavasi Valentino

P. LA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE
P.to Ugo Malavasi

La Camera Provinciale del Lavoro di Milano rappresentata dal Segretario della Federazione Trasporti Sig. Malavessi Ugo, assistito da alcuni lavoratori

AD INTERVENIRE SULLA SOSTANZA

dell'adempimento espletato e stipulato fra le stesse parti in data 6 Novembre 1945 per i lavoratori dipendenti della Società esercenti Autovie nella Provincia di Mantova

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) Al personale viaggiante il quale, per ragioni di servizio è costretto a consumare un pasto fuori della sede di residenza diretta della Ditta, verrà corrisposta per ciascun pasto la somma di L. 130 - centotrenta -

Tale disposizione, come tutte le altre fissate nell'accordo del 6 Novembre, ha decorrenza dal 1° Ottobre c.a.

2°) Al guardiano, anziché una paga oraria, verrà corrisposto un salario giornaliero di L. 130 - centotrenta - per dieci ore di lavoro.

3°) Rimane inteso che a quei lavoratori i quali godono di una paga di fatto superiore a quella concordata coll'accordo firmato il 6 Novembre, verranno mantenute le migliori condizioni di fatto.

4°) Continuano ad avere valore, per quanto non è espressamente regolato dall'accordo 6 Novembre 1945 e del presente, tutte quelle norme contrattuali e consuetudinarie precedentemente in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.-

2386

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
P.to Giulio Panfili

P.to Malavessi Valentino

P. LA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE
P.to Ugo Malavessi
P.to illeggibile
P.to "

MANOVA
HOSIERE & C. MILANO
ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLO STABILIMENTO N.O.M.I. DI CASTELGOFFREDO

Addì 16 Novembre 1945.

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rappresentata dal Dr. Giulio Pauletti, con l'intervento del titolare del Calogio e Maglificio N.O.M.I. di Castelgoffredo Comm. Delfino Boli.

e

La CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione Abbigliamento Sig. Bellussi Giovanni, assistito dalla Commissione di Fabbrica dello Stabilimento stesso

premeso

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile l'urgenza ed equa revisione delle paghe basi attualmente in vigore,

constato

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente investite del mandato a trattare e concludere in nome e per conto delle rispettive associazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) Le parti contraenti riconoscono senz'altro come corrispondente a giustizia il principio - che s'impegnano fin d'ora di rispettare a situazione generale ristabilita - della consuetudinaria differenza di salari fra i lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano), e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) nonché fra i centri, capoluogo di provincia, e le località periferiche sprovviste di regolari comunicazioni.

2°) Ciò riconosciuto il datore di lavoro s'impegna, in via del tutto eccezionale ed in considerazione delle particolari situazioni di disagio in cui i lavoratori attualmente si trovano - nonché del fatto che i salari concordati a Milano per la stessa categoria risalgono a due mesi fa mentre ora sono già in corso trattative per un nuovo adeguamento - di corrispondere alle proprie maestranze, come minimi orati, le paghe basi risultanti dalla seguente tabella:

UOMINI				2385	
Telaisti -	1° categoria -	finezza	57- 60 aghi	L.	21.-
"	"	"	51- 54 "	L.	20.-
"	"	"	45- 48 "	L.	18.50
Attrezzisti e specialisti				L.	18.50
Telaisti -	2° categoria -	finezza	51- 54 aghi	L.	15.-
"	"	"	45- 48 "	L.	14.-
Apprendisti dal 18 ai 20 anni				L.	9.-
"	"	15 "	18 "	L.	8.-
"	"	14 "	16 "	L.	7.-
Ausiliari di 1° categoria				L.	15.25
Ausiliari di 2° categoria				L.	14.-
Manovali-uomini di fatica				L.	12.-

servata dal Dr. Giulio Pauletti, con l'intervento del titolare del Cal-
zificio e Maglificio M.O.E.M.I. di Castolgoffredo Com. Delfino Coli.

LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVOIO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario
della Federazione Abbigliamento Sig. Bellussi Giovanni, esistito dalla
Commissione di Fabbrica dello Stabilimento stesso
p r e m e s s o

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile l'ur-
gente ed equa revisione delle paghe basi attualmente in vigore,

c o n s t a t t o

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente investite del
mandato a trattare e concludere in nome e per conto delle rispettive as-
sociazioni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) Le parti contraenti riconoscono senz'altro come corrispondente a giu-
stizia il principio - che s'impegnano fin d'ora di rispettare a situa-
zione generale ristabilita - della consuetudinaria differenza di salari
fra i lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano), e di
quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) nonché fra i
centri, capoluogo di provincia, e le località periferiche sprovviste di
regolari comunicazioni.

2°) Ciò riconosciuto il datore di lavoro s'impegna, in via del tutto ec-
cezionale ed in considerazione delle particolari situazioni di disagio
in cui i lavoratori attualmente si trovano - nonché del fatto che i sala-
ri concordati a Milano per la stessa categoria risalgono a due mesi fa
mentre ora sono già in corso trattative per un nuovo adeguamento - di
corrispondere alle proprie esenzanze, come minimi orati, le paghe basi
risultanti dalla seguente tabella:

UOMINI.-

Telaisti - 1° categoria - finezza 57- 60 aghi	L. 21.-
" " " " " 51- 54 "	L. 20.-
" " " " " 45- 48 "	L. 18.50
Attrezzisti e specialisti	L. 18.50
Telaisti - 2° categoria - finezza 51- 54 aghi	L. 15.-
" " " " " 45- 48 "	L. 14.-

Apprendisti dal 18 ai 20 anni

" " " 18 "	L. 9.-
" " " 16 "	L. 8.-
" " " 14 "	L. 7.-

Auxiliari di 1° categoria

Auxiliari di 2° categoria

Manovali-uomini di fatica

DONNE.-

Maestre

Donne di 2° categoria

L. 11. 50
L. 9. 50

2385

Donne di 3^a categoria

Apprendiste dal 16 al 18 anni

" " 14 " 16 anni

L. 8.50
L. 7.50
L. 6.50

3°) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti. Non dovranno invece essere conservati quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito dei singoli reparto o sezioni o gruppi di lavoratori.

4°) In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta. Al lavoratore che non raggiungerà il livello di cui sopra, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

5°) Rimane inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora in vigore.

6°) Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° Ottobre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale.

Ciascuna delle parti contraenti ha però facoltà di darne regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

7°) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo rimangono in vigore le norme dei contratti collettivi attualmente vigenti e non in contrasto col medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

2384

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - IL DATORE DI
F.to Giulio Pauletti LAVORO

F.to Eoli

P. LA CAMERA DEL LAVORO - LA COMMISSIONE DI FABBRICA
F.to Bellusi F.to Rubini

F.to Negrinoli

MANFROTTOVA SPANINCA

ADDEBITAMENTO SALARIALE PROVVISORIO PER LE MANUTENENZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA
STABILIMENTI FILANES NELLA PROVINCIA DI MANTOVA...

25

Add 12 Novembre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappre-
sentata dal Sig. Dr. Giulio Pauletti, assistito dal Sig. Galeotti Angelo
e Longoni Francesco

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario
del Sindacato Abbigliamento Sig. Belluosi Giovanni, assistito da alcuni
operai della categoria, premesso che il continuo aumento del costo della
vita ha reso indispensabile una revisione immediata delle poche basi at-
tualmente in vigore,

v i s t o

il testo dell'accordo stipulato a Treviso il giorno 20 Ottobre 1945 per
l'aumento salariale alle manutenance della stessa categoria,

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare
e concludere si conviene e si stipula

QUANTO SEGUE

1°) In attesa della conclusione delle trattative di Torino e Roma per il
definitivo adeguamento salariale dei lavoratori dell'Italia Settentrionale
le, verrà corrisposto alle manutenance delle filande della Provincia di
Mantova, in via provvisoria, il trattamento convenuto dal sopracitato ac-
cordo di Treviso. Precisamente verranno corrisposte le le seguenti paghe
minime orarie, a partire dal 15 Ottobre c.a. :

UOMINI .-

Operai specializzati

" di 1° categoria (fuochisti,

falegnami, ecc.)

Operai di 2° categoria (recottini,

e fuochisti degli essiccatoi)

Manovali sopra i 18 anni

Manovali dai 16 ai 18 anni

Manovali sotto i 16 anni

DONNE .-

Operai specializzate (filatrici pro-

vette e provinatorici)

Operai qualificate di 1° categoria

(pacatrici e piegatrici)

Operai qualificate di 2° categoria

Spazzatrici (addette a fissare e recottine)

Operai comuni sopra i 18 anni (cornatrici

L. 14,45 2383

L. 13,50

L. 13,50

L. 11,40

L. 9,00

L. 7,80

L. 10,00

L. 9,45

L. 8,75

L. 8,35

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal segretario del Sindacato Abbigliamento Sig. Bellussi Giovanni, assistito da alcuni operai della categoria, pressens che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile una revisione immediata delle poche basi attualmente in vigore,

V i s t o

il testo dell'accordo stipulato a Treviso il giorno 10 Ottobre 1945 per adeguamento salariale alle maestranze della stessa categoria,

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere si conviene e si stipula

QUANTO DECIDE

1°) In attesa della conclusione delle trattative di Torino e Roma per il definitivo adeguamento salariale dei lavoratori dell'Industria Settebionica, le, verrà corrisposto alle maestranze delle Filande della Provincia di Mantova, in via provvisoria, il trattamento equivalente del sopracitato accordo di Treviso. Precisamente verranno corrisposte le le seguenti paghe minime orarie, a partire dal 15 Ottobre c.a.:

UCCHINI ..

Operai specializzati

" di 1° categoria (fucchiati,

f legnami, ecc.)

Operai di 2° categoria (recottini,

e fucchiati degli essicatori)

Manovali sopra i 18 anni

Manovali dai 16 ai 18 anni

Manovali sotto i 16 anni

DOSSNE ..

Operai specializzati (filatrici pre-

vette e provinatori)

Operai qualificate di 1° categoria

(passatrici e piegatrici)

Operai qualificate di 2° categoria

Manovali (manodatrici fisse e recottine)

Operai comuni sopra i 18 anni (ceratrici

di filanda o ammasso e strugio)

Manovali comuni sopra i 18 anni

Manovali comuni dai 16 ai 18 anni

Manovali comuni sotto i 16 anni

L. 14,25 2383

L. 13,50

L. 13,50

L. 11,40

L. 9,00

L. 7,80

L. 10,00

L. 9,45

L. 8,75

L. 8,55

L. 7,80

L. 6,75

L. 6,00

- 2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e secondo le modalità tuttora in vigore.
- 3°) I datori di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente.
- 4°) Nel presente accordo ha valore fino alla conclusione degli accordi salariali di Torino e Roma.
- 5°) Restano in vigore le norme contrattuali; ora vigenti non modificate da presente accordo e non in contrasto con il medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

F.to Dr. Giulio Paletti
" Galeotti Angelo
" Longoni Francesco

P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Bellussi Giovanni

2382

MANANTOVA-SUGAR
ADEGUAMENTI SALARIALI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI ZUCCHERIFICI
DI MANTOVA, SERMIDE ED OSTIGLIA.--

In Mantova, addì 3 Ottobre 1945.--

tra l' ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappre-
sentato dal Dr. Giulio Fauletti, assistito dal Sigg. Ing. Cornacchia Iri-
mo per lo Zuccherificio di Mantova, Sig. Bragantini Luigi per lo Zuccheri-
ficio di Sermide, Ing. Meneghetti Luigi per lo zuccherificio di Ostiglia,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Sig. Blasi
Giuseppe, assistito dal Sig. Carreri Egidio dello Zuccherificio di Manto-
va, Reggiani Ferdinando dello Zuccherificio di Sermide, Cugola Pietro del-
lo zuccherificio di Ostiglia,

preme sso
che l'ulteriore inasprimento del costo della vita ha reso indispensabile
una immediata revisione delle paghe basi in vigore, vista la disposizione
Prefettizia n. 3334 del 3/10/45, che si allega al presente accordo,

accettato
che tutte le persone sopra menzionate hanno, in base alla suddetta dispo-
sizione, regolare facoltà di trattare,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Fermo restando l'indennità di contigenza di cui all'accordo 23 Luglio
1945 nella misura e con le modalità tuttora in atto, a decorrere dal 1°
Ottobre 1945 le paghe basi dei lavoratori addetti agli zuccherifici della
Provincia di Mantova vengono modificate come segue:

Operai specializzati	paghe base oraria	L. 20.--
" qualificati	" "	" 18,50
" comuni	" "	" 17,50
Manovali	" "	" 16,50
Donne	" "	" 13,50
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	" "	" 11,00
Ragazzi sotto ai 16 anni	" "	" 8,00

Ai lavoratori retribuiti a quindicina fissa sarà apportato un aumento a
percentuale proporzionalmente alle maggiorazioni apportate alla paga ba-
se oraria della categoria degli operai specializzati.

Per i maestri d'opera sarà garantito un aumento a percentuale del 20% sul-
la paga base oraria prevista per gli operai specializzati.

Gli operai retribuiti a quindicina fissa (maestri d'opera e quindidinali
fissi) dovranno percepire la retribuzione per 15 giorni lavorati anche
se effettivamente lavorati solamente 15.

Il presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione di contratti a
carattere nazionale o regionale apportanti modifiche alle paghe vigenti.

Il presente accordo avrà vigore fino a quando una delle parti contraenti
non ne darà disdetta con lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Sig. Blasi Giuseppe, assistito dal Sig. Carreri Egidio dello Zuccherificio di Mantova, Reggiani Ferdinando dello Zuccherificio di Sernide, Cugola Pietro dello zuccherificio di Ostiglia,

p r e m e s s o

che l'ulteriore inasprimento del costo della vita ha reso indispensabile una immediata revisione delle paghe basi in vigore, vista la disposizione Prefettizia n. 3334 del 3/10/45, che si allega al presente accordo,

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno, in base alla suddetta disposizione, regolare facoltà di trattare,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Fermo restanto l'indennità di contingenza di cui all'accordo 23 Luglio 1945 nella misura e con le modalità tuttora in atto, a decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi dei lavoratori addetti agli zuccherifici della Provincia di Mantova vengono modificate come segue:

Operai specializzati	paga base oraria	L. 20.-
" qualificati	"	" 18,50
" comuni	"	" 17,50
Manovali	"	" 16,50
Donne	"	" 13,50
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	"	" 11,00
Ragazzi sotto ai 16 anni	"	" 8,00

2381

Ai lavoratori retribuiti a quindicina fissa sarà apportato un aumento a percentuale proporzionalmente alle maggiorazioni apportate alla paga base oraria della categoria degli operai specializzati.

Per i maestri d'opera sarà garantito un aumento a percentuale del 20% sulla paga base oraria prevista per gli operai specializzati.

Gli operai retribuiti a quindicina fissa (maestri d'opera e quindidinali fissi) dovranno percepire la retribuzione per 15 giorni lavorativi anche se effettivamente lavorati solamente 15.

Il presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione di contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche alle paghe vigenti.

Il presente accordo avrà vigore fino a quando una delle parti contraenti non ne darà disdetta con lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

I Direttori degli Zuccherifici di Mantova, Ostiglia e Sernide s'impegnano ad inviare immediatamente alle loro Direzioni Generali le richieste delle maestranze relative alle disposizioni di carattere normativo modificanti l'attuale contratto nazionale in atto, e di addivenire per quanto autorizzati dalle loro Sedi Centrali ad un pronto accordo.

./.

Letto, confermato e sottoscritto.-

p. 1^a ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to	Dr. Giulio Pauletti
"	Ing. Cornacchia Primo
"	Bragantini Luigi
"	Ing. Meneghetti Luigi

p. 1^a CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to	Blasi Giuseppe
"	Carreri Egidio
"	Reggiani Ferdinando
"	Cugola Pietro

2380

MANZOVIA - TRANSPORTATION

DEGU MENTIO U. L. DI DIPENDENTI SOCIETA' MANZOVIA

Addà 6 Novembre 1945.

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI IMPIRATI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal Dr. Giulio Pauletti assistito dal Sig. Malagoli Valentino

LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione Trasporti Sig. Melavasi Ugo,

PREMESSO

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

CONSTATTO

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente autorizzate a trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A partire dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi per gli operai dipendenti dalle Società Esercenti Autovie nella Provincia di Mantova, verranno corrisposte nella seguente misura:

Personale di officina.

Operai di 1° categoria

" " 2° "

" " 3° "

Mancovani e Guardiano

Giovani dai 16 ai 19 anni

Personale viaggiante.

Autisti

Fattorini

Autisti nuovi assunti; per i primi 3 mesi

Fattorini nuovi assunti " " "

Gli importi giornaliere suddetti s'intendono per 8 ore di lavoro.

2°) Per le ore di lavoro straordinario superiori alle 8 giornaliere verrà corrisposto una maggiorazione del 25%, nelle giornate feriali e del 50% nelle giornate festive, calcolate esclusivamente sulle paghe basi. Per il personale viaggiante la maggiorazione spetta nel caso di lavoro in giorno di riposo.

3°) Resta inteso che l'indennità di contigenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora in vigore.

4°) A far tempo dall'applicazione del presente accordo s'intendono annullati o esorbitanti tutti gli eventuali sgravi, elargizioni, acconti e aumenti finora eventualmente concessi dai datori di lavoro.

5°) Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo valgono le norme del contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti al settore industriale considerato, attualmente in vigore.

6°) Il presente accordo non preclude l'estensione alla provincia di Mantova di eventuali contratti a carattere nazionale o regionale approntati non difetto in più o in meno alle tariffe salariali sopra concordate.

paghe oraria

L. 19.50

L. 17.50

L. 15.50

L. 14.50

L. 9.--

paghe giornaliera

L. 155.--

L. 135

L. 135

L. 120

2379

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore, e con s t e t o che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente autorizzate a trattare e concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A partire dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi per gli operai dipendenti dalle Società Esistenti Autovie nella Provincia di Mantova, verranno corrisposte nella seguente misura:

Personale di officina.

Operai di 1° categoria

" " 2° "

" " 3° "

Manovali e Guardionotte

Giovani dai 16 ai 19 anni

Personale viaggiante.

Autisti

Pattorini

Autisti nuovi assunti; per i primi 3 mesi

Pattorini nuovi assunti " " "

Gli importi giornalieri suddetti s'intendono per 8 ore di lavoro.

2°) Per le ore di lavoro straordinario superiori alle 8 giornaliere verrà corrisposto una maggiorazione del 25%, nelle giornate feriali e del 50% nelle giornate festive, calcolate esclusivamente sulle paghe basi. Per il personale viaggiante la maggiorazione spetta nel caso di lavoro in giorno di riposo.

3°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora in vigore.

4°) A far tempo dall'applicazione del presente accordo s'intendono annullati o assorbiti tutti gli eventuali appassoldi, elargizioni, acconti e aumenti finora eventualmente concessi dai datori di lavoro.

5°) Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo valgono le norme del contratto Collettivo di lavoro per gli addetti al settore industriale considerato, attualmente in vigore.

6°) Il presente accordo non preclude l'estensione alla provincia di Mantova di eventuali contratti e carattere nazionale o regionale approntati modifiche in più o in meno alle tariffe salariali sopra concordate.

7°) I datori di lavoro s'impegnano a continuare a corrispondere ai propri dipendenti l'indennità di mensa nella misura attualmente corrisposta.

8°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà recolare disdetta con preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera

./.

paghe oraria

L. 13.50

L. 17.50

L. 15.50

L. 14.50

L. 9.-

paghe giornaliera

L. 155.-

L. 135

L. 135

L. 120

2379

raccomandata.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

p. LA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Giulio Pauletti

F.to Malaguzzi Valentini

p. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Malavasi Ugo

F.to Walter Olivieri

2378

ADeguamento SALARIALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CERNITA DELLA
I MONDIZIE.

Addl 17 Novembre 1945.-

Tre L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rap-
presentata dal Dr. Giulio Pauletti,

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segre-
tario della Federazione Trasporti Sig. Malavasi Ugo,

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile
ed urgente un 'equa revisione delle paghe attualmente in vigore,

P r e s s o

che le parti summenzionate sono regolarmente investite del mandato a
trattare e concludere in nome e per conto delle proprie Associazioni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A datare dal giorno 15 Ottobre 1945, la paga base minima oraria
da corrispondere ai lavoratori addetti alla cernita delle immondizie,
dipendenti dalla Ditta Pastorino, verrà corrisposta nella seguente

misura:

Uomini.-

Donne.-

2°) L'indebità di contingenza continua ad essere corrisposta nella
misura e con le modalità attualmente in vigore.-

3°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle due parti
contraenti ne darà regolare disdetta e mezzo lettera raccomandata con
preavviso di 15 giorni.-

4°) Per quanto non disposto nel presente accordo rimangono in vigore
le disposizioni contrattuali preesistenti.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

2377

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
P.to Giulio Pauletti

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
P.to Malavasi Ugo

0193

COPIA

MANTOVA 01
BUILDING

ACCORDO PER ADEGUAMENTI SALARIALI OPERAI DELL'INDUSTRIA EDILIZIA

Mantova addì 13 ottobre 1945

Tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, rappresentata dal Dr. Giulio Paoletti ed il COLLEGIO degli APPALTA-TORI E CAPIMASTRI RAPPRESENTATO DAL Sig. Geometra Nozzini Luigi-

e

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione Edile ed Affini Sig. Vassini Luigi, assistito dal Sig. Pallaro Gino e da alcune maestranze della categoria,

premessi

che l'ulteriore continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile una revisione immediata delle paghe basi,

accertato

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 2376

1°) A decorrere da lunedì 7 ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dell'industria edilizia nella provincia di Mantova, debbono essere corrisposte nella seguente misura:

Muratori, ceramisti, selciatori, piastrellai, carpentieri, ferraioli spondini e profilatori, carrettieri, segazzinieri L. 19.==

Manovali, terrazzieri, badilanti, guardiani sopra i 18 anni (s'intende coloro che sono addetti ai lavori di arginatura, bonifiche, canali, scavo di fognature, scantinati, rialzo linee ferroviarie, escavo ghiaia, escavo sabbia) L. 17.50

Manovali dai 16 ai 18 anni (e terrazzieri) " 15.==
Garzoni dai 14 ai 16 anni " 11.==

2°) A tutte le categorie sopra elencate verrà corrisposta la somma fissa di lire 5.== per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto. S'intende per tanto che per le giornate festive infrasettimanali e per quelle di pioggia non viene corrisposta alcuna

18.9.44

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione Edile ed Affini Sig. Vassini Luigi, assistito dal Sig. Pallaro Gino e da alcune maestranze della categoria,

preesso

che l'ulteriore continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile una revisione immediata delle paghe dei,

accertato

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

2376

1°) A decorrere da lunedì 7 ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dell'industria edilizia nella provincia di Mantova, debbono essere corrisposte nella seguente misura:

Muratori, cementisti, selciatori, piastrellai, carpentieri, ferraioli spondini e profilatori, carrettieri, magazzinieri L. 19.==

Manovali, terrazzieri, badilanti, guardiani sopra i 18 anni (e' intende coloro che sono addetti ai lavori di arginatura, bonifiche, canali, scavo di fognature, scantinati, rialzo linee ferroviarie, escavo ghiaia, escavo sabbia)

L. 17.50

Manovali dai 16 ai 18 anni (e terrazzieri)
Garzoni dai 14 ai 16 anni

" 15.==
" 11.==

2°) A tutte le categorie sopra elencate verrà corrisposta la somma fissa di lire 5.- per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto. S'intende per tanto che per le giornate festive infrasettimanali e per quelle di pioggia non viene corrisposta alcuna paga-

3°) L'indennità di contingenza viene corrisposta secondo la misura e le modalità tuttora in vigore - I datori di lavoro si impegnano a rispettare le disposizioni che saranno contemplate nell'accordo firmato in questi giorni a Milano per gli operai dell'industria edilizia, riguardante tale indennità.

4°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione dei contratti e carattere nazionale o regionale apportanti modifiche alle paghe stabilite nella presente convenzione.

5°) Il presente accordo ha valore fino al 31 dicembre 1945. La parte che intenderà disdirlo dovrà darne preavviso minimo di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata.

6°) Il presente accordo deve essere affisso sul luogo di lavoro a cura dei datori di lavoro-

letto, confermato e sottoscritto-

P.L. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

FTO DR. PAOLETTI G.

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

FTO VASINI LUIGI

2375

P. IL COLLEGIO DEGLI APPALTATORI E CAPIMASTRI

FTO GEOMETRA NOZZINI LUIGI

0198

Mantova (glass work)
207

ADEGUAMENTO SALARIALE OPERAI LAVORANTI DEL VETRO. =

= = = = =

Addì 14 Novembre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal Dr. Giulio Pauletti, assistite dal Sig. Marengoni Angelo

e

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione Edili Sig. Scardovelli Severino, assistite dall'operaio Tagliabue Giovanni,

p r e m e s s e

che l'aumento continuo del costo della vita rende indispensabile un adeguamento immediato delle paghe basati attualmente vigenti,

c o n s t a t a t o

che tutte le persone intervenute sono regolarmente autorizzate a trattare e concludere il presente accordo:

S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A Q U A N T O S E G U E

1°) A partire dal giorno 27 Ottobre 1945 le paghe basi minime giornaliero da corrispondere ai lavoratori dell'industria del vetro, verranno calcolate nella seguente misura:

Operai di 1° categoria

" " 2° "

" " 3° "

Apprendisti nel 4° anno di anzianità

" " 3° " "

" " 2° " "

" " 1° anno di assunzione

L. 150.-
L. 130.-
L. 110.-
L. 90.-
L. 70.-
L. 50.-
L. 30.-

2374

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità attualmente in vigore.-

3°) Per quante non disposte dal presente accordo rimangono in vigore le disposizioni contrattuali preesistenti.-

4°) Il presente accordo ha valore fino all'entrata in vigore dei previsti accordi salariali di carattere nazionale oppure fino a quando una delle parti non ne darà disdetta a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Giulio Pauletti

F.to Marengoni Angelo

p. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Scardovelli Severino

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione Edili Sig. Scardovelli Severino, assistite dall'operaio Tagliabue Giovanni,

p r e m e s s e

che l'aumento continuo del costo della vita rende indispensabile un adeguamento immediato delle paghe basati attualmente vigenti,

c o n s t a t t o

che tutte le persone intervenute sono regolarmente autorizzate a trattare e concludere il presente accordo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A partire dal giorno 27 Ottobre 1945 le paghe basi minime giornaliere da corrispondere ai lavoratori dell'industria del vetro, verranno calcolate nella seguente misura:

Operai di 1° categoria

" " 2° "

" " 3° "

Apprendisti nel 4° anno di anzianità

" " 3° "

" " 2° "

" " 1° anno di assunzione

L. 150.-

L. 130.-

L. 110.-

L. 90.-

L. 70.-

L. 50.-

L. 30.-

2374

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità attualmente in vigore.-

3°) Per quante non disposte dal presente accordo rimangono in vigore le disposizioni contrattuali preesistenti.-

4°) Il presente accordo ha valore fino all'entrata in vigore dei previsti accordi salariali di carattere nazionale oppure fino a quando una delle parti non ne darà disdetta a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Giulio Pauletti

F.to Maregoni Angelo

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Scardovelli Severino

F.to Tagliabue Giovanni

MAN TOVA TOYS 19

ADEGUAMENTO SALARIALE PER LE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE DEL GIOCATTOLO

Mantova, addì 5 Novembre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal suo V. Direttore Dr. Giulio Pauletti, assistito dai Sigg. ri Furga Luigi e Sarzi Ruggi

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario delle Federazioni dell'Abbigliamento sig. Bellusi Giovanni assistito da una commissione delle maestranze

presso

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

visite

L'accordo stipulato in data 18 Ottobre a Milano per le maestranze della medesima categoria tra l'Associazione Industriale Lombarda e quella Camera Confederale del Lavoro

constate

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

2373

1°) Fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di salari da corrisponderai ai lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono di rispettare a situazione generale ristabilita - i datori di lavoro convengono in via del tutto eccezionale e in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze attualmente si trovano, di corrispondere ai propri operai le paghe basi nella misura di quelle fissate a Milano, con l'accordo sopracitato.-

2°) Pertanto, a datare dal 1 Ottobre 1945 le paghe basi orarie minime per gli operai addetti all'industria del giocattolo per la Provincia di Mantova, saranno corrisposte nella seguente misura:

-GIOCATTOLO DI STOFFA, DI STOFFA E CARTAPESTA E DI SOLA CARTAPESTA-GIOCATTOLO DI MATERIE PRIME VARIE.-

A) DONNE.-

Maestre (aventi pratica di tutte le lavorazioni eseguite nei reparti ed alle quali sono affidate funzioni di vigilanza, controllo e fiducia).		£. 11.50 -orarie
Operai specializzati (creatori di modelli di abbigliamento).		" 10.50 "
Operai qualificati:		
1° categoria (operaie che, preposte alle lavorazioni più difficili - come ad es. le tagliatrici a fantasia, le rifinitrici, le pettinatrici e pittrici di teste di bambole non di serie e le rettificatrici di errori, eseguono le lavorazioni stesse a regola		

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione dell'Abbigliamento sig. Bellussi Giovanni assistito da una commissione delle maestranze

p r e s e n t a

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

v i s t o

l'accordo stipulato in data 18 Ottobre a Milano per le maestranze della medesima categoria tra l'Associazione Industriale Lombarda e quella Camera Confederale del Lavoro

c o n s t a t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere,

2373

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) Fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di salari da corrispondersi ai lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono di rispettare a situazione generale ristabilita - i datori di lavoro convengono in via del tutto eccezionale e in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze attualmente si trovano, di corrispondere ai propri operai le paghe basi nella misura di quelle fissate a Milano, con l'accordo sopracitato. -

2°) Pertanto, a datare dal 1 Ottobre 1945 le paghe basi orarie minime per gli operai addetti all'industria del giocattolo per la Provincia di Mantova, saranno corrisposte nella seguente misura:

-GIOCATTOILI DI STOFFA, DI STOFFA E CARTAPESTA E DI SOLA CARTAPESTA-
GIOCATTOILI DI MATERIE PRIME VARIE.-

A) DONNE.-

Maestre (aventi pratica di tutte le lavorazioni eseguite nei reparti ed alle quali sono affidate funzioni di vigilanza, controllo e fiducia)

Operai specializzati (creatrici di modelli di

abbigliamento) " 10.50

Operai qualificati:

1° categoria (operai che, preposte alle lavorazioni più difficili - come ad es. le tagliatrici

a fantasia, le rifinitrici, le pettinatrici e pit-

trici di teste di bambole non di serie e le rettificatrici

di errori, eseguono le lavorazioni stesse a regola

d'arte, senza bisogno di guida e di assistenza) " 10.10

./.

2° categoria (operai che, addette a lavorazioni non comuni, necessitano per le esecuzioni delle lavorazioni stesse di guida e assistenza e operai addette alla lavorazione di articoli in cartapesta non di serie) L. 9.60 - oraie

OPERAI COMUNI (tutte quelle che non rientrano nelle precedenti categorie, non avendo acquisito una sufficiente capacità lavorativa o, non essendo comunque addette alle lavorazioni in esse categorie comprese e tutte le operai addette alla lavorazione di articoli in serie di cartapesta) " 9.10

B) UOMINI.--

Specializzati (modellatori e attrezzisti) " 17.00

Qualificati (operai che sappiano portare a termine il lavoro su campione o progetto e ausiliari qualificati (elettrici, fucinatori, meccanici ecc.) " 15.60

Operai comuni (tutti gli altri) " 14.20

2°) GIOCATTOLE DI LEGNO E DI LEGNO CON PARTI

METALLICHE.--

A) DONNE.--

Maestre (come per i giocattoli di stoffa) " 11.50

Operai qualificate (decoratrici ed aerografe e pittrici a pennello di articoli non di serie) " 10.10

Operai comuni (tutte quelle che non rientrano nella categoria precedente non avendo acquisito una sufficiente capacità lavorativa e non essendo comunque addette alle lavorazioni in essa categoria comprese) " 9.10

2372

B) UOMINI.--

Operai specializzati (attrezzisti, modellisti ed attrezzisti) " 17.00

Operai qualificati (ornatori a mano, falegnami segantini, fresatori, modellisti, pittori, i quali tutti sappiano portare a termine il lavoro non di serie su campione e progetto a regola d'arte) " 15.60

Operai comuni (operai che non rientrano nelle precedenti categorie) " 14.20

3°) GIOCATTOLE MECCANICHE.--

A) DONNE.--

Operai qualificate (addette alle macchine a motore e decoratrici ad aerografia di articoli non di serie) " 10.10

Operai comuni (addette al montaggio a mano, alle spedizioni ed agli altri lavori) " 9.35

B) UOMINI.--

Operai specializzati (operai addetti al panto-

tegorie comprese e tutte le operaie addette alla lavorazione di articoli in serie di cartapesta)	"	9.10
B) UOMINI.-	"	
Specializzati (modellatori e attrezzisti)	"	17.00
Qualificati (operai che sappiano portare a termine il lavoro su campione o progetto e ausiliari qualificati (elettrici, fuochisti, meccanici ecc.))	"	15.60
Operai comuni (tutti gli altri)	"	14.20
2°) GIOCATTOLE DI LEGNO E DI LEGNO CON PARTI METALLICHE.-		
A) DONNE:-	"	11.50
Maestre (come per i giocattoli di stoffa)	"	
Operaie qualificate (decoratrici ed aerografia e pittrici a pennello di articoli non di serie)	"	10.10
Operaie comuni (tutte quelle che non rientrano nella categoria precedente non avendo acquisito una sufficiente capacità lavorativa e non essendo comunque addette alle lavorazioni in essa es- tegoria comprese)	"	9.10
B) UOMINI.-	"	
Operai specializzati (attrezzisti, modellisti di attretti)	"	17.00
Operai qualificati (terminatori a mano, falegnami segantini, fresatori, modellisti, pittori, i quali tutti sappiano portare a termine il lavoro non di serie su campione o progetto a regola d'arte)	"	15.60
Operai comuni (operai che non rientrano nelle precedenti categorie)	"	14.20
3°) GIOCATTOLE MECCANICI.-		
A) DONNE.-	"	
Operai qualificate (addette alle macchine a motore e decoratrici ad aerografia di articoli non di serie)	"	10.10
Operaie comuni (addette al montaggio a mano, alle spedizioni ed agli altri lavori)	"	9.35
B) UOMINI.-	"	
Operai specializzati (operai addetti al pante- grafo, modellisti provetti addetti esclusivamente alla preparazione dei modelli operai in grado di costruire qualsiasi stampo a regola d'arte)	"	17.00
		././.

2372

Operai qualificati (addetti alla lavorazione e costruzione degli stampi, aggiustatori meccanici, saldatori autonomi, saldatori a gas ed elettricità, falegnami, fabbri, stagiatori e nichelatori, pulitori). . . . £. 15.60 - orari

Operai comuni (addetti alle pelli ed alle limatrici, addetti ai torni automatici e d alle presse, addetti alla costruzione di stampi per la quale non sia richiesta una specifica competenza tecnica, capi fila al montaggio, saldatori a punto addetti alle saldature in serie di minuterie metalliche). . . . " 14.20

30) Per tutti i settori industriali sopra considerati si conviene inoltre quanto segue:

Le operaie di età superiore ai 21 anni e gli operai di età superiore ai 19 anni, di prima assunzione, percepiranno per i primi sei mesi la retribuzione fissata per la rispettiva categoria, diminuita del 10%.-

APPRENDISTATO.-

DONNE.-

(assunte in età inferiore ai 21 anni)

fino agli 18.	" 5.60
oltre gli anni 18	" 7.10
Ragazzine di età inferiore ai 16 anni normalmente non addette ad operazioni produttive.	" 5.50

UOMINI:

Apprendisti dai 18 ai 19 anni.	" 12.80
" " 17 " 18 "	" 10.70
" " 16 " 17 "	" 8.70
Ragazzi dai 16 ai 16 anni.	" 6.70
" " 14 " 15 "	" 5.70

In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo dovranno consentire un guadagno che non sia inferiore ai livelli salariali di cui alla tabella suddetta maggiorati del 10%.-

40) A far tempo dell'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati o assorbiti fino alla concorrenza delle cifre di cui alla suddetta tabella tutti gli eventuali soprassaldi, premi, elargizioni, eccenti, adeguamenti, ecc. eventualmente finora concessi.-

b) Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui allatabella anzidetta conserveranno le loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.- Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.-

50) Il tutto quanto non è previsto dal presente accordo valgono le

taggio, saldatori e punto addetti alle saldature in serie di minuterie metalliche). " 14.20 "

- 3°) Per tutti i settori industriali sopra considerati si conviene inoltre quanto segue:
Le operaie di età superiore ai 21 anni e gli operai di età superiore ai 19 anni, di prima assunzione, percepiranno per i primi sei mesi la retribuzione fissata per la rispettiva categoria, diminuita del 10%.-

APPRENDISTATO.-

DONNE.-

(assunte in età inferiore ai 21 anni)

fino agli 18.	" 5.60
oltre gli anni 18	" 7.10
Regazzine di età inferiore ai 16 anni normalmente non addette ad operazioni produttive.	" 5.50

UOMINI:

Apprendisti dai 16 ai 19 anni.	" 12.80
" " 17 " 18 "	" 10.70
" " 15 " 17 "	" 9.70
Regazzi dai 16 ai 16 anni.	" 6.70
" " 14 " 15 "	" 5.70

In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo dovranno consentire un guadagno che non sia inferiore ai livelli salariali di cui alla tabella suddetta maggiorati del 10%.-

4°) A far tempo dell'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati e assorbiti fino alla concorrenza delle cifre di cui alla suddetta tabella tutti gli eventuali soprassaldi, premi, elargizioni, eccenti, adeguamenti, ecc. eventualmente finora concessi.-

b) Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e pertinenti condizioni di miglior valore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui allatabella anzidetta conserveranno le loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.- Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.-

5°) Per tutto quanto non è previsto del presente accordo valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore industriale considerato stipulato il 23 Maggio 1938.-

./.

2271

6°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.-

7°) S'intende che il presente accordo non preclude l'estensione alla Provincia di Mantova di eventuali contratti a carattere nazionale e regionale apportanti modifiche all'accordo stesso.-

8°) Il presente accordo che ha carattere provvisorio, i, attesa delle previste nuove regolarmente contrattuali, ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
P.to (Dr. G. Pauletti)

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL MAVORO
P.to (G. Bellusci)

2370

MANTOVA 18
BARBERS
Add 3 Novembre 1945-ADEGUAMENTO PAGHE PER I LAVORATORI BARBIERI DELLA CITTA' E
PROVINCIA DI MANTOVA

Il giorno 29 Ottobre 1945 tra gli Artigiani barbieri rappresen-
tati dal Sig. Baldassare Riccardo e la Camera Provinciale del Lavoro
rappresentata dal Sig. Lino Varini si è stipulata che a partire dal
giorno 30 Ottobre 1945 ai lavoratori barbieri della città e provincia
di Mantova verranno corrisposte le seguenti paghe settimanali:

Uomini:

1 ^a Categoria	-	L. 655.00	settimanali
2 ^a Categoria	-	" 556.00	"
3 ^a Categoria	-	" 400.00	"
1 ^a Categoria	-	" 500.00	"
2 ^a Categoria	-	" 300.00	"

Donne:

1 ^a Categoria	-	" 500.00	"
2 ^a Categoria	-	" 300.00	"

Manicure:

L. 330.00	settimanali
-----------	-------------

Manicure:

L. 400.00	settimanali
-----------	-------------

2369

Dette paghe devono essere maggiorate della indennità di contingenza
nella misura stabilita per i lavoratori del Commercio dal 1^o Agosto
1945 e cioè:

- | | Operai | Impiegati |
|--|-----------------|-----------------|
| a) Uomini capi famiglia con una persona a carico..... | L. 120.00 gior. | L. 2000.00 men. |
| b) Donne capi famiglia con una persona a carico..... | L. 100.00 " " | L. 1500.00 " " |
| c) Agli uomini e alle donne con due persone a carico verrà corrispo-
sto un assegno supplementare di L. 15.00 giornaliere per gli operai
e di L. 375.00 mensili per gli impiegati per ogni persona a carico
oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico ol-
tre la prima. | | |
| d) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20..... | L. 100.00 gior. | L. 2500.00 men. |
| e) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni..... | L. 80.00 " " | L. 2000.00 " " |
| f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti..... | L. 72.00 " " | L. 1800.00 " " |
| g) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni..... | L. 64.00 " " | L. 1600.00 " " |
| h) Uomini e donne non capi famiglia inferiori ai 18 anni..... | L. 56.00 " " | L. 1400.00 " " |

Il giorno 29 Ottobre 1945 tra gli Artigiani barbieri rappresentati dal Sig. Baldassare Riccardo e la Camera Provinciale del Lavoro rappresentata dal Sig. Lino Varini si è stipulato che a partire dal giorno 30 Ottobre 1945 ai lavoratori barbieri della città e provincia di Mantova verranno corrisposte le seguenti paghe settimanali:

Uomini:

1 ^a Categoria	-	L. 555.00	settimanali
2 ^a Categoria	-	" 556.00	"
3 ^a Categoria	-	" 400.00	"
1 ^a Categoria	-	" 500.00	"
2 ^a Categoria	-	" 300.00	"

Donne:

1 ^a Categoria	-	" 500.00	"
2 ^a Categoria	-	" 300.00	"

Bagnine:

L. 230.00	settimanali
-----------	-------------

Manicure:

L. 400.00	settimanali
-----------	-------------

2369

Dette paghe devono essere maggiorate della indennità di contingenza nella misura stabilita per i lavoratori del Commercio dal 1^o Agosto 1945 e cioè:

- | | Operai | Impiegati |
|--|-----------------|-----------------|
| a) Uomini capi famiglia con una persona a carico..... | L. 120.00 gior. | L. 3000.00 men. |
| b) Donne capi famiglia con una persona a carico..... | L. 100.00 " | L. 2500.00 " |
| c) Agli uomini e alle donne con due persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.00 giornaliero per gli operai e di L. 375.00 mensili per gli impiegati per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima. | | |
| d) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 30..... | L. 100.00 gior. | L. 2500.00 men. |
| e) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 15 e i 20 anni..... | L. 80.00 " | L. 2000.00 " |
| f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti..... | L. 72.00 " | L. 1800.00 " |
| g) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 15 e i 20 anni..... | L. 64.00 " | L. 1600.00 " |
| h) Uomini e donne non capi famiglia inferiori ai 18 anni..... | L. 56.00 " | L. 1400.00 " |

./.

	Operai	Impiegati
i) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 16 ed i 17 anni.....	L.40.00	giorn. L.1000.00 men.
l) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.....	L.24.00	" L. 500.00 "
m) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 17 ed i 18 anni.....	L.44.00	" L.1100.00 "
n) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 16 ed i 17 anni.....	L.30.00	" L. 750.00 "
o) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.....	L.20.00	" L. 500.00 "

Per capo famiglia si intende il lavoratore (operaio o impiegato) che fruisce di esenzioni familiari.

P. I DATORI DI LAVORO
P.to (R. Baldassare)

P. I LAVORANTI
P.to (G. Melara-D. Gorni e G. Ponti)

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
P.to (Lino Varini)

2368

N.B. - Per i Comuni di popolazione inferiore ai diecimila abitanti si dovrà applicare sulla paga base settimanale la riduzione del 5%.-

Mantova - Trasporti

ADEGUAMENTO SALARIALE PER GLI AUTISTI DIPENDENTI DA AZIENDE DI AUTO-TRASPORTI NELLA PROVINCIA DI MANTOVA. =

Addì 16 Novembre 1945.-

Tra L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal Dr. Giulio Pauletti, con l'intervento di alcuni industriali della categoria

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione Trasporti Sg. Malavasi Ugo, assistito dal alcuni autisti

per essere

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile ed urgente un'equa revisione delle paghe attualmente in vigore,

e n s t a t o

che tutte le parti sopra menzionate sono regolarmente investite del mandato a trattare e concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A partire dal giorno 7 Ottobre 1945 la paga base minima, giornaliera per gli autisti della provincia di Mantova sarà corrisposta nella seguente misura:

- Autisti, conducenti autocarri di portata superiore ai 100 Q.li. L. 130.-
- Autisti, conducenti autocarri di portata inferiore ai 100 Q.li. ed altri automezzi di trasporto L. 120.-
- Manovali addetti agli autotrasporti. L. 150.-

2°) Agli autisti della 1° categoria verrà corrisposta inoltre una indennità speciale di caroviveri di L. 120 al giorno, a quelli della 2° categoria un'indennità speciale caroviveri di L. 110 al giorno.-

3°) Rimane inteso che l'indennità di contingenza continuerà ad essere pagata nella misura e con le modalità attualmente in vigore.-

4°) Per servizi fuori sede verranno corrisposte agli autisti le seguenti trasferte, comprensive di ogni altra retribuzione concessa per tale motivo.-

- Per ogni pasto L. 300.-
- per ogni pernottamento L. 125.- - centoventicinque -

2367

5°) Qualora l'autista sia richiesto per un servizio fuori sede di durata superiore a giorni 3 - tre -, si potrà convenire fra le parti un compenso straordinario in rapporto al disagio ed alle spese che ne potranno derivare.-

6°) Nel caso che l'autista debba compiere un servizio nel giorno di riposo a lui spettante, gli verrà corrisposta una maggiorazione del 50% sulla paga base e sull'indennità speciale.-

7°) Per quanto non viene regolato dal presente accordo, s'intende che rimangono in vigore le disposizioni contrattuali e consuetudinarie attuali-

LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA rappresentata dal Segretario della Federazione Trasporti Sig. Malavasi Ugo, assistito dal alcuni autisti che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile ed urgente un'equa revisione delle paghe attualmente in vigore,
 p r e m e s s e
 c o n s t a t a t o

che tutte le parti sopra menzionate sono regolarmente investite del mandato a trattare e concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A partire dal giorno 7 Ottobre 1945 la paga base minima, giornaliera per gli autisti della provincia di Mantova sarà corrisposta nella seguente misura:

Autisti, conducenti autocarri di portata superiore ai 100 Q.li.	L. 130.-
Autisti, conducenti autocarri di portata inferiore ai 100 Q.li. ed altri automezzi di trasporto	L. 120.-
Manovali addetti agli autotrasporti.	L. 150.-

2°) Agli autisti della 1° categoria verrà corrisposta inoltre una indennità speciale di caroviveri di L. 120 al giorno, a quelli della 2° categoria un'indennità speciale caroviveri di L. 110 al giorno.-

3°) Rimane inteso che l'indennità di contingenza continuerà ad essere pagata nella misura e con le modalità attualmente in vigore.-

4°) Per servizi fuori sede verranno corrisposte agli autisti le seguenti trasferte, comprensive di ogni altra retribuzione concessa per tale motivo.-

- Per ogni pasto	L. 300.-	- trecento -
- per ogni pernottamento	L. 150 125.-	- centoventicinque -

2367

5°) Qualora l'autista sia richiesto per un servizio fuori sede di durata superiore a giorni 3 - tre -, si potrà convenire fra le parti un compenso straordinario in rapporto al disagio ed alle spese che ne potranno derivare.-

6°) Nel caso che l'autista debba compiere un servizio nel giorno di riposo a lui spettante, gli verrà corrisposta una maggiorazione del 50% sulla paga base e sull'indennità speciale.-

7°) Per quanto non viene regolato dal presente accordo, s'intende che rimangono in vigore le disposizioni contrattuali e consuetudinarie attualmente in atto.-

8°) Gli autisti sono responsabili della disposizione delle merci caricate sugli autocarri, mentre le operazioni di carico e scarico verranno effettuate dalle varovane facchini o dalle ditte facchini delle ditte.-

9e) Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa delle prevista nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale, che verrà estesa anche alla provincia di Mantova, qualunque siano le modifiche che essa apporterà al presente accordo. Ciascuna delle parti contraenti si riserva però la facoltà di disdire l'accordo stesso dandone preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata. -
Letto, approvato e sottoscritto. -

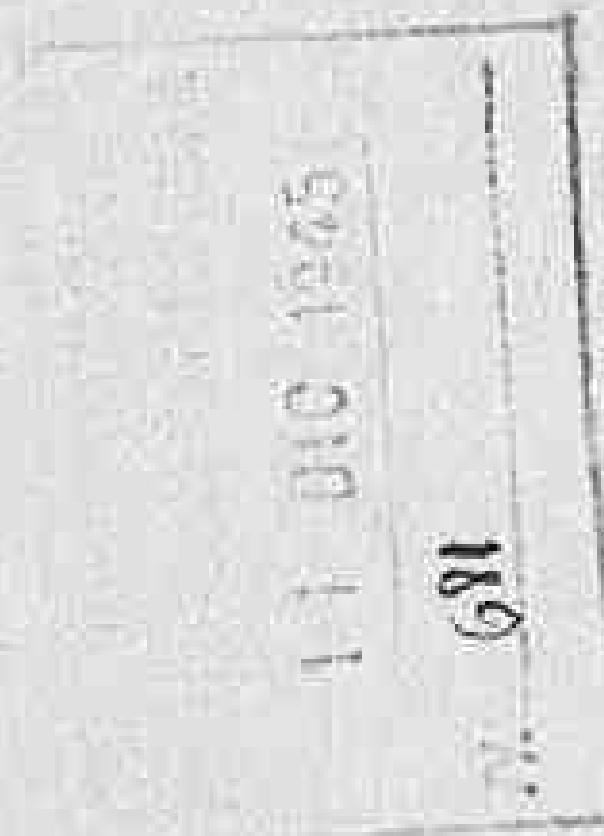
P.L. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI



[Signature]
[Signature]

P.L. CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

[Signature]
[Signature]



2366

ADeguamento SALARI... PER LE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE CHIMICHE IN

GENERE
=.=.=.=.=.

Mantova, addì 25 Ottobre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata dal suo Vice- Direttore Dr. Giulio Paletti, assistito dal Dr. Paolo Dina

e
la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario del Sindacato degli operai Chimici, Sig. Blasi Giuseppe,

p r e m e s s o

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore,

v i s t o

l'accordo stipulato in data 3 Ottobre a Milano per le maestranze della medesima categoria tra l'Associazione Industriale Lombarda e quella Camera Confederale del Lavoro,

s e n t i t o

il parere dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Mantova

c o n s t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere,

S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A Q U A N T O S E G U E

1°) Fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di salari da corrispondersi ai lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova)- principio che le parti contraenti convengono di rispettare la situazione generale ristabilita- i datori di lavoro convengono in via del tutto eccezionale e in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze attualmente si trovano, di corrispondere ai propri operai le paghe basi nella misura di quelle fissate a Milano con l'accordo sopracitato.

2°) Pertanto, a datare dal 1° Ottobre c.a. le paghe basi orarie minime per gli operai addetti all'industria chimiche in genere, per la Provincia di Mantova saranno corrisposte nella seguente misura :

UOMINI -		
Operai specializzati	L. 17.-	
" qualificati	" 16.-	
" comuni sopra i 18 anni	" 15.-	
" manovali sopra i 18 anni	" 14.-	
" comuni manovali sotto i 18	" 11.30	
DONNE senza distinzione di età :		
Operai di 1° categoria	" 11.-	
" 2° "	" 10.-	
" 3° "	" 9.-	

2365

v i s t o

l'accordo stipulato in data 3 Ottobre a Milano per le maestranze della medesima categoria tra l'Associazione Industriale Lombarda e quella Camerale Confederale del Lavoro, sentito

il parere dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Mantova

co n s t a t t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) Fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di salari da corrispondersi ai lavoratori delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono di rispettare la situazione generale ristabilita - i datori di lavoro convengono in via del tutto eccezionale e in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze attualmente si trovano, di corrispondere ai propri operai le paghe basi nella misura di quelle fissate a Milano con l'accordo sopracitato.

2°) Pertanto, a datare dal 1° Ottobre c.a. le paghe basi orarie minime per gli operai addetti all'industria chimiche in genere, per la Provincia di Mantova saranno corrisposte nella seguente misura:

UOMINI		
Operai specializzati	L. 17.-	2365
" qualificati	" 16.-	
" comuni sopra i 18 anni	" 15.-	
" manovali sopra i 18 anni	" 14.-	
" comuni manovali sotto i 18	" 11.30	
DONNE senza distinzione di età:		
Operaie di 1° categoria	" 11.-	
" 2°	" 10.-	
" 3°	9.-	

Per operaie di terza categoria s'intendono quelle che eseguono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura leggera od altri lavori semplici e che comunque non sono adibite alle lavorazioni.

./.

- 3°) I datori di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti.-
- 4°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.-
- 5°) S'intende che il presente accordo non preclude l'estensione alla Provincia di Mantova di eventuali contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche all'accordo stesso.
- 6°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.-
- 7°) Restano in vigore quelle norme contrattuali ora vigenti, non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dr. Giulio Pauletti

F.to PAOLO Dina

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Giuseppe Blasi

2264

P. S. = Fra le due Associazioni contraenti si conviene inoltre che gli operai addetti a lavori discontinui (autisti-altri mansioni- ecc.) verranno corrisposte le paghe basi giornaliere stabilite a Milano per le stesse categorie.-

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Giulio Pauletti

ELLA CAMERA DEL LAVORO

F.to Giuseppe Blasi

ADDEGUAMENTO SALARIATO PER GLI OPERAI GRAFICI
DALLA PROVINCIA DI
MANTOVA

16

MANTOVA

Printing

In Mantova, addì 23 settembre 1945.,

Tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova Rappresentata dal suo Direttore Dr. Giulio Pacletti, assistiti dai Signori Gobbi Cesare, Alberini Achille, Fedioli Giovanni, Beruffaldi Walter del gruppo Grafici

e

la Camera Confederale del Lavoro di Mantova rappresentata dall'Associazione Grafici Sig. Elisei Giuseppe assistito da una Commissione di operai Grafici composta dai Signori Sampo Giuseppe, Magretti Mario, Ferrari Alfredo, Brighioli Elio, Fornari Carlo e Gallati Giorgio

premessi

che l'ulteriore inasprimento del costo della vita ha reso indispensabile una immediata revisione delle paghe basi in vigore

accertate

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare ed conviene e si stipula quanto segue:

Ferma restando l'indennità di contingenza di cui all'accordo 23 luglio 1945, nelle misure e con le modalità tuttora in atto a decorrere dal giorno 24 settembre 1945 le paghe basi dei lavoratori grafici della provincia di Mantova vengono modificate come segue:

UOMINI:

prato e capo reparto

tipografici, compositori, impresari:

1^a categoria

2^a categoria

3^a "

compositori a macchina

legatori di 1^a categoria

" di 2^a "

" " 3^a "

apprendisti dei 16 ai 18 anni

" sotto i 16 anni

manovali sopra i 18 anni

" sotto i 18 anni

" sotto i 16 anni

DONNE:

tipografici di 1^a categoria

2363

Lire 19.== craris

" 17.50

" 16.==

" 13.50

" 18.==

" 17.50

" 15.50

" 13.==

" 5

" 4.30

" 10

" 5

" 4.30

" 7.50

Rappresentata dal suo Direttore Dr. Giulio Pacletti, assistiti dai Signori Gobbi Cesare, Alberini Achille, Tedioli Giovanni, Baruffaldi Walter del gruppo Grafici

e

la Camera Confederale del Lavoro di Mantova rappresentata dall'Associazione Grafici Sig. Elisei Giuseppe assistito da una Commissione di operai Grafici composta dai Signori Sambo Giuseppe, Magretti Mario, Ferrari Alfredo, Braghinoli Eliseo, Fornari Carlo e Galletti Giorgio

premessi

che l'ulteriore insprimento del costo della vita ha reso indispensabile una immediata revisione delle paghe basi in vigore

accertato

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare si conviene e si stipula quanto segue:

Perma restando l'indennità di contingenza di cui all'accordo 23 luglio 1945, nella misura e con le modalità tuttora in atto a decorrere dal giorno 24 settembre 1945 le paghe basi dei lavoratori grafici della provincia di Mantova vengono modificate come segue:

UOMINI:

proto e capo reparto

tipografici, compositori, impressori:

1^a categoria

2^a categoria

3^a "

compositori e macchine

legatori di 1^a categoria

" di 2^a "

" " 3^a "

apprendisti dai 16 ai 18 anni

" "

sotto i 16 anni

manova li sopra i 18 anni

" sotto i 18 anni

" sotto i 16 anni

DONNE:

legatrici di 1^a categoria

" 2^a "

" 3^a categoria

rettifoglio e pentatrici

APPRENDISTE:

dai 16 ai 18 anni

sotto i 16 anni

2363

lire 19,== oraria

" 17.50

" 16,==

" 15.50

" 18,==

" 17.50

" 15.50

" 13,==

" 5

" 4.30

" 10

" 5

" 4.30

" 7.50

" 6.50

" 5.50

" 7.50

" 4.50

" 4,==

La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione di contratti a carattere Nazionale o regionale appertenti modifi- che alle paghe vigenti ritenendo fermo il principio che le tariffe più favorevoli agli operai assorbiranno le inferiori.

Per il periodo intercorso dal giorno della presentazione delle pro- poste al giorno dell'entrata in vigore dell'accordo (giorni 10) resta concordato che agli operai verrà corrisposto il 50 % dell'aumento concesso.

Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

Il suddetto termine viene accettato dai Rep- presentanti della categoria per dare prova concreta di spirito di fet- tive collaborazione.

Per quanto concerne l'accordo economico sopra descritto i Rappresentanti dei lavoratori dichiarano concordemente di rinunciare all'arma dello sciopero ogni qual volta si presenteran- no condizioni che richiedano la revisione dell'accordo stesso.

In particolare gli stessi dichiarano che rispette- ranno in qualunque caso il termine di 20 giorni stabilito per la disdet- ta.

Letto, approvato e sottoscritto-

P.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

FTO. DR.G. PACINETTI

" BARUFFALDI WALTER
GIOVANNI MEDICIT
ILLEG.
ILLEG.

2362

P.LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

FTO GIUSEPPE BLASI
" BRACHINELLI SZIO
" SIMBO GIUSLPER
" ILLEG.
" ILLEG.

ADeguamento SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE
NEI CALZIFICI (esclusi i calzifici con telai cotton).

Addì 23 Ottobre 1945 in Mantova.

Tra l'ASSEMBLAMENTO DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, rap-
presentata dal Dr. Giulio Pauletti

e

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segre-
tario della Federazione Provinciale dei Lavoratori dell'Abbigliamen-
to sig. Bellucci Giovanni, assistito da un gruppo di operai della ca-
tegoria

premesse:

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile
la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

accertato

che tutte le persone sopramenzionate hanno facoltà di trattare e con-
cludere:

10) A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per

gli operai dipendenti dai calzifici con macchine di qualunque spie-
ad eccezione delle macchine a telai cotton, nella provincia di Manto-
va, debbono essere corrisposte nella seguente misura:

Uomini:

Telariisti e meccanici attrezzati aggiustatori degli stessi L. 18.50
(per la finezza fino a 39 aghi il livello suddetto è ri-
dotto del 10%, mentre per la finezza dai 48 aghi in avan-
ti è maggiorato del 10%) 2361

Operai di 1° categoria.	...	L. 15.25
Operai di 2° categoria.	...	" 14.00
Apprendisti di 1° assunzione:		
fra i 14 e i 16 anni.	...	" 7.00
fra i 16 e i 18 anni.	...	" 8.00
fra i 18 e i 20 anni.	...	" 9.00

Donne:

Operai di 1° categoria.	...	" 10.50
Operai di 2° categoria.	...	" 9.50
Operai di 3° categoria.	...	" 8.50
Apprendiste di 1° assunzione:		
fra i 14 e i 16 anni.	...	" 6.50
fra i 16 e i 18 anni.	...	" 7.50

20) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella
misura e secondo le modalità tuttora in vigore.

30) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale
estensione dei contratti a carattere nazionale o regionale appor-
ti modifiche alle stesse basi stabilite nella presente.

e

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione Provinciale dei Lavoratori dell'Abbigliamento sig. Bellussi Giovanni, assistito da un gruppo di operai della categoria

premesa:

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore accertato

che tutte le persone sopramenzionate hanno facoltà di trattare e concludere:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1°) A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi minime orarie per gli operai dipendenti dai calzifici con macchine di qualunque specie ad eccezione delle macchine a telai cotton, nella provincia di Mantova, debbono essere corrisposte nella seguente misura:

UOMINI:

Telarieti e meccanici attrezzisti aggiustatori degli stessi L. 18.50 (per la finezza fino a 39 aghi il livello suddetto è ridotto del 10%, mentre per la finezza dai 40 aghi in avanti è maggiorato del 10%) 2361

Operai di 1° categoria. L. 15.25
Operai di 2° categoria. " 14.00
Apprendisti di 1° assunzione:

fra i 14 e i 16 anni. " 7.00
fra i 16 e i 18 anni. " 8.00
fra i 18 e i 20 anni. " 9.00

DONNE:

Operaie di 1° categoria. " 10.50
Operaie di 2° categoria. " 9.50
Operaie di 3° categoria. " 8.50
Apprendiste di 1° assunzione:

fra i 14 e i 16 anni. " 6.50
fra i 16 e i 18 anni. " 7.50

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e secondo le modalità tuttora in vigore.

3°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione dei contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche alle paghe basi stabilite nella presente convenzione.

./.

4°) I datori di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti.

5°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta, con preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata.

6°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to (G. Fauletti)

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to (G. Bellussi)

2360

MANTOVA

MANTOVA 17 AGOSTO 1945

CONVENZIONE

Transportation

Fra l'Unione degli Autotrasportatori facenti capo all'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, rappresentata dai signori:

MAZZOCCHI GEOM. ETTORE
FERRARINI GIUSEPPE
ZAMICILLI GREGORIO
MANTOVANI ERMES

Assistiti dal Sig. Alessi Remo per l'Associazione degli In-

dustriali,

e la Camera Provinciale del Lavoro Federazione Trasporti rappresentata dal Sig. Tosi Francesco si conviene e si stipula quanto segue:

p r e m e s s o

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni
che si ritiene opportuna la revisione delle tariffe attualmente vigenti, sic in ordine alle paghe propriamente dette che alle indennità di trasferta, relative ai dipendenti lavoratori autisti

S I C O N V I E N E

1°= Invariabilità delle paghe a norma dei tuttora vigenti contratti di lavoro:

paghe base	Lire 29,80	
aumento del 30%	" 8,95	
indennità di presenza	" 18,00	2359

paghe base totale	L. 56,75
Indennità di guerra	" 20,00

totale

L. 76,75

2°= Concessione di una indennità di di-
sagio

" 186,25

3°= Concessione di una indennità di men-
sa

" 12,00

TOTALE

L. 275,00

4°= Corresponsione di una indennità di trasferta comprensiva dell'even-
tuale sostentamento per viaggi che obblighino al consumo della

MAZZOCCHI GEOM. ETTORE
 FERRARINI GIUSEPPE
 ZAMPOLLI GREGORIO
 MANTOVANI ERMES

Assistiti dal Sig. Alessi Remo per l'Associazione degli Industriali,

e la Camera Provinciale del Lavoro Federazione Trasporti rappresentata dal Sig. Tosi Francesco si conviene e si stipula quanto segue:

p r e m e s s e

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni

che si ritiene opportuna la revisione delle tariffe attualmente vigenti, sia in ordine alle paghe propriamente dette che alle indennità di trasferta, relative ai dipendenti lavoratori autisti

SI CONVIENE

1°= Invariabilità delle paghe a norma dei tuttora vigenti contratti di lavoro:

paghe base	Lire 29,80
aumento del 30%	" 8,95
indennità di presenza	" 16,00
	2359

paghe base totale	L. 56,75
Indennità di guerra	" 20,00

totale

L. 76,75

2°= Concessione di una indennità di di-
sagio

" 186,25

3°= Concessione di una indennità di men-
sa

" 12,00

TOTALE

L. 275,00

4°= Corresponsione di una indennità di trasferta comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario per viaggi che obbligano al consumo della colazione e pranzo fuori sede -

L. 250,00

./.

Per i viaggi che obbligano al consumo della cena ed eventuale lavoro straordinario

Per il pernottamento ed eventuale lavoro straordinario. L. 250,00
" 75,00

5°= Carico e scarico dell'autotreno da parte dei facchini ferma però restando la responsabilità dell'autista per la disposizione e per il carico delle merci anche agli effetti della buona conservazione dell'automezzi.

Il personale dei lavori di facchinaggio sarà fornito dal committente o dal destinatario.

6°= Invariabilità delle vigenti disposizioni in merito al trattamento di previdenza e i criteri di assunzione e licenziamenti degli automezzi.

7°= Le sopra menzionate tariffe vengono convenute per autisti conducenti di autotreni pesanti con portata superiore ai 100 Qli.

8°= Il presente contratto retro agisce la propria entrata in vigore al 1/7/1945.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

P. L' UNIONE DEGLI AUTOTRASFORTATORI

F.to Mazzocchi

" Illeggibile

P. L' ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dr. Pauletti

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Tosi Francesco

2358

MAN TOVA - ALL INDUSTRIES
OFFICE EMPLOYEES
ACCORDO PER ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI DELLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (ad esclusione dei dipendenti degli Zuccherifici).--

Addl 26 Ottobre 1945.

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rappresentata dal suo Presidente Sig. Sandri Renat-, assistito dal Dr. Giulio Pauletti

e
la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari del Sindacato Impiegati dell'Industria, Sigg.ri Blasi Giuseppe e Bellusi Giovanni, assistiti da alcuni impiegati,

p r e s s o
che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione degli stipendi degli impiegati attualmente in vigore, conforme agli aumenti dei salari già concessi agli operai delle diverse categorie industriali,

c o n s t a t t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere il presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1°) fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di stipendi da corrispondere agli impiegati delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono di rispettare la situazione generale ristabilita - gli industriali convengono, in via del tutto eccezionale ed in considerazione delle particolari situazioni di disagio in cui gli impiegati attualmente si trovano, di corrispondere, a decorrere dal 1° Ottobre 1945, le seguenti tabelle di minimi di stipendio:

1° CATEGORIA-

Uomini e donne. L6.800

2° CATEGORIA-

Uomini sopra i 21 anni.	5.450
Donne sopra " "	4.600
Uomini sotto i 21 anni.	4.300
Donne " " "	3.600

3° CATEGORIA-

Uomini sopra i 21 anni.	4.000
" di età tra i 19 ed i 21 anni	3.400
" " " 17 " 19 anni	2.750
" " " inferiore ai 17 anni.	2.250
Donne sopra i 21 anni.	3.400
" di età tra i 19 ed i 21 anni.	2.850

2357

Tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rappresentata dal suo Presidente Sig. Senari Renato, assistito dal Dr. Giulio Pauletti

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari del Sindacato Impiegati dell'Industria, Sigg.ri Blasi Giuseppe e Bellusi Giovanni, assistiti da alcuni impiegati,

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione degli stipendi degli impiegati attualmente in vigore, conforme agli aumenti dei salari già concessi agli operai delle diverse categorie industriali,

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere il presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

10) fermo restando il principio della consuetudinaria differenza di stipendi da corrispondere agli impiegati delle grandi città a tipo industriale (Milano) e di quelle minori a carattere eminentemente agricolo (Mantova) - principio che le parti contraenti convengono di rispettare la situazione generale ristabilita - gli industriali convengono, in via del tutto eccezionale ed in considerazione delle particolari situazioni di disagio in cui gli impiegati attualmente si trovano, di corrispondere, a decorrere dal 1° Ottobre 1945, le seguenti tabelle di minimi di stipendio:

1° CATEGORIA-

Uomini e donne. L.6.800

2° CATEGORIA-

Uomini sopra i 21 anni.		"5.450
Donne sopra "		"4.600
Uomini sotto i 21 anni.		"4.300
Donne " "		"3.600

3° CATEGORIA-

Uomini sopra i 21 anni.		"4.000
" di età tra i 19 ed i 21 anni.		"3.400
" " " 17 " 19 anni.		"2.750
" " inferiore ai 17 anni.		"2.250
Donne sopra i 21 anni.		"3.400
" di età tra i 19 ed i 21 anni.		"2.850
" " " 17 " 19 anni.		"2.350
" " inferiore ai 17 anni.		"1.900

2°) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione stipendiale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli impiegati le eventuali li migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti sui vecchi minimi: il nuovo stipendio di fatto risulterà cioè dall'aggiunta ai minimi di cui al presente accordo, dell'intera differenza in cifra preesistente fra stipendio di fatto e vecchio minimo.

3°) Per quanto riguarda il calcolo degli scatti di anzianità, già maturati prima della data di entrata in vigore del presente accordo (1° Ottobre 1945), le parti contraenti s'impegnano a riconoscere quanto verrà stabilito dall'Ufficio Regionale del Lavoro in merito alla questione controversa, allo stesso espressamente demandata tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Mantova.

4°) Resta inteso che l'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità tuttora vigenti.

5°) S'intende che il presente accordo non preclude l'estensione alla Provincia di Mantova di eventuali contratti a carattere nazionale o regionale apportanti modifiche all'accordo stesso.

6°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta col preavviso di 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

7°) Restano in vigore quelle norme contrattuali ora vigenti, non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

2356

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to (R. Sandri e Dr. G. Pauletti)

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to (G. Blasi e G. Bellussi)

ADDEBITAMENTO SALARIALE PER LE INDEBITATE DELL'ABBIGLIAMENTO (confessioni in serie per uomini, bambini - civili e militari ecc. - impermesibili e impermeabili - sportivi). -

Addì 13 Ottobre 1945.-

Tra l'ASSOCIAZIONE REGIE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA rappresentata dal Dott. Giulio Iauletto, con l'assistenza dei Sigg. : Bianchi Luigi; e Da Ro Umberto,

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione abbigliamento Sig. Bellucci Giovanni assistito dai Sigg. Ravelli Alfonso, Fontanesi Mario, Rinaldi Anna; Tecchio Iris,

presso

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

accettato

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi minime proprie per gli operai dell'industria dell'abbigliamento di cui sopra, nella Provincia di Mantova, debbono essere corrisposte nella seguente misura:

UOMINI.-

Operai di 1° categoria.....	I.	20.-
" " 2° ".....	I.	18.-

Apprendisti stiratori, assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato 3 anni)

per il 1° semestre.....	I.	5.70
" " 2° ".....	I.	7.40
" " 3° ".....	I.	10.-
" " 4° ".....	I.	12.40
" " 5° ".....	I.	14.80
" " 6° ".....	I.	17.10

Apprendisti stiratori assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre.....	I.	7.60
" " 2° ".....	I.	11.40
" " 3° ".....	I.	14.30
" " 4° ".....	I.	17.10

DONNE.-

Operai di 1° categoria.....	I.	13.65
" " 2° ".....	I.	11.25

Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre.....	I.	4.80
" " 2° ".....	I.	5.70
" " 3° ".....	I.	6.70
" " 4° ".....	I.	9.-

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Segretario della Federazione sabbigliamento Sig. Bellussi Giovanni assistito dai Sigg. Ravelli Alfonso, Fontanacci Mario, Rinaldi Anna; Tecchio Iris,

P r e m e s s o

che il continuo aumento del costo della vita ha reso indispensabile la revisione immediata delle paghe basi attualmente in vigore

a c c e r t a t o

che tutte le persone sopra menzionate hanno regolare mandato a trattare e concludere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1°) A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe basi minime proprie per gli operai dell'industria dell'abbigliamento di cui sopra, nella Provincia di Mantova, debbono essere corrisposte nella seguente misura:

UOMINI.-

Operai di 1° categoria.....	I.	20.-
" " 2° "	I.	18.-
Apprendisti stiratori, assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato 3 anni)		
Per il 1° semestre.....	I.	5.70
" " 2° "	I.	7.40
" " 3° "	I.	10.-
" " 4° "	I.	12.40
" " 5° "	I.	14.80
" " 6° "	I.	17.10
Apprendisti stiratori assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)		23.33
Per il 1° semestre.....	I.	7.60
" " 2° "	I.	11.40
" " 3° "	I.	14.30
" " 4° "	I.	17.10

DONNE.-

Operai di 1° categoria.....	I.	13.65
" " 2° "	I.	11.25
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)		
Per il 1° semestre.....	I.	4.80
" " 2° "	I.	5.70
" " 3° "	I.	6.70
" " 4° "	I.	9.-
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 1).-		
Per il 1° semestre.....	I.	5.70
" " 2° "	I.	6.70

/.

Per il 3° trimestre..... L. 9.10
 Apprendistato assunto in età fra i 18 anni e i 20 anni
 (durata dell'apprendistato anni I)
 Per il 1° semestre..... L. 8.60
 " " 2° " L. 10.=

AUXILIARI. - R

Operai specializzati..... L. 20.=
 " qualificati..... L. 18.=
 Manovali comuni sopra i 18 anni..... L. 14.=
 " " sotto i 16 anni..... L. 7.=
 " " dai 16 ai 18 anni..... L. 9.=

DOBBE. -

Manovali comuni sopra i 18 anni..... L. 10.=
 " " dai 16 ai 18 anni..... L. 8.50
 " " sotto i 16 anni..... L. 7.=

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e secondo le modalità tuttora in vigore. -

3°) La stipulazione del presente accordo non pregiudica l'eventuale estensione dei contratti ma carattere nazionale o regionale apportanti modifiche che alle paghe basi stabilite nella presente convenzione. -

4°) I datori di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti.

5°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta, col preavviso di 15 giorni a mezzo di lettera raccomandata. -

6°) Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo. -

Fatto, approvato e sottoscritto. -

2334

R. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dr. LAURETTI

F.to UMBERTO DI RE

R. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Belluzzi Giovanni.

0 2 2 9

Mantova
Pastorino (Special Finis)
ADEGUAMENTO SALARIALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRAFFICO
POSTALE DIPENDENTE DALLA DITTA PASTORINO.-
10

==.==.==.==.

Tra L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI MANTOVA, rappresentata dal
Dr. Giulio Pauletti per la ditta Pastorino

LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentata dal Rag.
Ugo Malavasi per la Federazione Trasporti

c o n s t a t o

che il continuo aumento del costo della vita rende indispensabile
un'immediato adeguamento delle paghe basi attualmente in vigore

p r e m e s s o

che ambedue le parti sono regolarmente autorizzate a trattare e
concludere

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1°) A datare dal giorno 26 Ottobre 1945 le paghe basi da corri-
spondere ai dipendenti della Ditta Pastorino addetti al traffico
postale verranno calcolate nella seguente misura minima oraria:

Autisti addetti al traffico postale..... £20.50

Procaccia scambisti..... "18.00

2°) L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta
nella misura e con le modalità attualmente in vigore.-

3°) Il presente accordo ha valore fino a quando una delle due par-
ti contraenti ne darà regolare disdetta a mezzo di lettera rac-
comandata con un preavviso di 15 giorni.-

4°) Per quanto non disposto nel presente accordo rimangono in vi-
gore le disposizioni contrattuali preesistenti.-

Mantova, 26 Ottobre 1945-

2353

F.to
P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
(Dr. G. Pauletti)

F.to
P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
(Rag. Ugo Malavasi)

Mantova 28 ottobre 1945

ACCORDO SALARIALE

Tra

l'Associazione degli Industriali rappresentata dal Dott. Giulio Paulet-
ti per la Ditta Pastorino,

e

la Camera del Lavoro di Mantova, rappresentata dal Signor Malavasi Ugo
per la Federazione Trasporti,

Constatato

che l'aumento continuo del costo della vita rende indispensabile un
immediato adeguamento delle paghe attualmente in vigore,

P R E M E S S O

che ambedue le parti sono autorizzate a trattare e a concludere il pre-
sente accordo.

S I C O N V I E N E E S I S T I M P U L A

quanto segue :

1° A partire dal giorno 18 Ottobre 1945 le paghe basi da corrispondere
ai dipendenti della Ditta Pastorino verranno calcolate nella seguente
misura, come minimo orario :

Assistenti	L. 20.=
Autisti motori a scoppio	" 20.=
Autisti motore elettrico	" 19.=
Meccanici	" 18.=
Spazzini raccoglitori	" 17.=

2° L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misu-
ra e con le modalità attualmente in vigore.

3° Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraen-
ti ne darà regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata con un presav-
viso di 15 giorni.

4° Per quanto non disposto nel presente accordo rimangono in vigore le
disposizioni contrattuali pre-esistenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

F.to Dott. Pauletti Giulio

p.LA CAMERA DEL LAVORO

la Camera del Lavoro di Mantova, rappresentata dal Signor Malavasi Ugo per la Federazione Trasporti,

Constatato

che l'aumento continuo del costo della vita rende indispensabile un immediato adeguamento delle paghe attualmente in vigore,

P R E M E S S O

che ambedue le parti sono autorizzate a trattare e a concludere il presente accordo.

S I C O N V I E N E E S I S T I M P U L A

quanto segue :

1° A partire dal giorno 18 Ottobre 1945 le paghe basi da corrispondere ai dipendenti della Ditta Pastorino verranno calcolate nella seguente misura, come minimo orario :

Assistenti	L. 20.=
Autisti motori a scoppio	" 20.=
Autisti motore elettrico	" 19.=
Meccanici	" 18.=
Spazzini raccoglitori	" 17.=

2° L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura e con le modalità attualmente in vigore.

3° Il presente accordo ha valore fino a quando una delle parti contraenti ne darà regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

4° Per quanto non disposto nel presente accordo rimangono in vigore le disposizioni contrattuali pre-esistenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Malavasi Ugo

P.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

F.to Dott. Paletti Giulio

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W. H. BRAINE		
Mr. SACHS (1)	W. H.	7/12
Mr. HIRD		
Mr. SCOTT (2)		
Mr. PROCTOR		
Miss STEVENSON		
Miss SANSEVERINO		
Chief Clerk		

Miss CAO-PINNA.

To sending, index & file please,
and let me have a note of any
cases where the rates are higher
than the new general agreement.

2351 8/17/12

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ROMANIA REGION
LABOUR DIVISION

1st December 1945

SUBJECT: Salary and wage agreements.

TO : Director, Labour Sub-Commission
A.C.M.G. - Rome.

Copies of 2nd agreements which have been approved
by the Regional Commissioner on the recommendation of our
Joint Advisory Committee, are attached for information of
Labour Sub-Commission.

Mc. Cane

P.O. ALBY
Regional Labour Officer.

2350

CONVENZIONE QUINQUE ANNI DEL LAVOROCANTIERA CONVENZIONE DEL LAVORODI MANTOVA

MINISTERO DEL BILANCIO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI MANTOVA. FORMULARIO DEL-
LA PROVVISORIA DI MANTOVA

Sece provvisoria Piazza Epoleto 3 - Mantova

Mantova, 11 10 ottobre 1945

OGGETTO: Revisione triennale dell'accordo sull'adeguamento della retribu-
zioni.

Oggi, 10 Ottobre 1945, dopo trattative intercorse sono convenuti nella
Sece della Camera del Lavoro i rappresentanti delle Amministrazioni del Con-
cilio di Mantova e di Miglioramento Fondiario ed i rappresentanti del Sinda-
cato dipendenti del Concorso stessi per intervenire alla revisione triennale
le dell'accordo stipulato in data 31 luglio c.a.

Pertanto sono state formulate le seguenti aggiunte all'accordo stesso:

ART. 3) - SALARIATI

Ai cosiddetti salariati fissi che prestano servizio continuativo ed esclusivo
per l'Ente, per tutta la durata dell'anno senza possibilità di prestazioni ri-
munerative estranee al concorso sarà applicato l'aumento contemplato nell'art.
art. 1 e cioè con effetto del 1° maggio c.a. Resta in facoltà delle ammini-
strazioni concorsuali di applicare quei correttivi eccezionali nei casi in cui
per giudizio di prestazioni in natura o per caratteristiche di servizio non
continuativo ed esclusivo la posizione dei cosiddetti salariati non risulterà
conferme alla lettera ed allo spirito della presente aggiunta all'art. 1 del-
l'accordo.

ART. 10) - PREMIO DI LAVORAZIONE

A scioglimento delle riserve contenute nell'art. 10 dell'accordo verrà corri-
sposto a tutti i dipendenti, (impiegati e salariati) dell'Ente cui prestano
prevalentemente servizio, un premio di liberalizzazione nella misura e con le mo-
dalità stabilite dalla Circolare Prefettoriale n. 10408 del 3 settembre u.s.
(Bollezzato Atti Ufficiali).

ART. 4) - NOVITA'

Con decorrenza del 1° agosto 1945 verrà applicato agli aumenti e corrispon-
denze già concesse e contemplato nell'accordo un aumento del 50% (cinquanta
per cento).

2349

.....

Mantova, 11 ottobre 1949

Oggetto: Revisione trimestrale dell'accordo sull'adeguamento delle retribuzioni.

Oggi, 10 Ottobre 1949, dopo trattative intercorse sono convenuti nella sede della Camera del Lavoro i rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ed i loro rappresentanti del Sindacato dipendenti dai Consorzi stessi per addivenire alla revisione trimestrale dell'accordo stipulato in data 31 Luglio c.e..

Pertanto sono state formulate le seguenti aggiunte all'accordo stesso:

Art. 2) - SALARIATI

Ai cosiddetti salariati fissi che prestano servizio continuativo ed esclusivo per l'Ente, per tutta la durata dell'anno senza possibilità di sostituzioni remunerative estranee al consorzio sarà applicato l'aumento contemplato nello art. 1 e cioè con effetto dal 1° maggio c.e.. Resta in facoltà delle amministrazioni commerciali di applicare quei correttivi necessari nei casi in cui per godimento di prestazioni in natura o per caratteristiche di servizio non continuativo ed esclusivo la posizione dei cosiddetti salariati non risultasse conforme alla lettera ed allo spirito della presente aggiunta all'art. 2 dell'accordo.

Art. 10) - PIAZZA DI DIMENSIONE

A sollievo delle riserve contenute nell'art. 10 dell'accordo verrà corrisposto a tutti i dipendenti, (impiegati e salariati) dall'Ente cui prestano prevalentemente servizio, un premio di liberazione nella misura e con la modalità stabilite dalla Circolare Prefettoriale n. 10488 del 3 settembre c.e. (Dell'attino Atti Ufficiali).--

2349

Art. 4) - RIVENDITORI

Con decorrenza del 1° agosto 1949 verrà corrisposto agli esercenti e corrispondenti già concorsi e contemplati nell'accordo un aumento del 50% (cinquanta per cento).--

Letto, accettato e sottoscritto.

IL SINDACATO DIPENDENTI DEI
CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGL.FONDIARIO
P.to Illeggibile

PER LA CAMERA COMMERCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA
IL SINDACATO E LA MIGL.FONDIARIO
P.to Illeggibile

PER LA CAMERA COMMERCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA
P.to Illeggibile

0 2 3 8

8 18 / 243

CONFERENZA GENERALE DEL LAVORO
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

SINDACATO DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGL. FONDIARIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Sede provvisoria Piazza Broletto 5 - Mantova

Camera di Bonifica

Mantova, li 10 Ottobre 1945

OGGETTO: Revisione trimestrale dell'accordo sull'adeguamento delle retribuzioni.

Oggi, 10 Ottobre 1945, dopo trattative intercorse sono convenuti nella Sede della Camera del Lavoro i rappresentanti delle Amministrazioni dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ed i rappresentanti del Sindacato dipendenti dai Consorzi stessi per addivenire alla revisione trimestrale dell'accordo stipulato in data 31 Luglio c.a.-

Pertanto sono state formulate le seguenti aggiunte all'accordo stesso:

ART. 2) - SALARIATI
Ai cosiddetti salariati fissi che prestano servizio continuativo ed esclusivo per l'Ente, per tutta la durata dell'anno senza possibilità di postumazioni remunerative estranee al consorzio sarà applicato l'aumento contemplato nell'art. 1 e cioè con effetto dal 1° maggio c.a.- Resta in facoltà delle amministrazioni commerciali di applicare quei correttivi necessari nei casi in cui per accoglimento di prestazioni in natura o per caratteristiche di servizio non continuativo ed esclusivo la posizione dei cosiddetti salariati non risultasse conforme alla lettera ed allo spirito della presente aggiunta all'art. 2 dell'accordo.

2348

ART. 10) - PREMIO DI LIBERAZIONE
A scioglimento delle riserve contenute nell'art. 10 dell'accordo verrà corrisposto a tutti i dipendenti, (impiegati e salariati) dall'Ente cui prestano prevalentemente servizio, un premio di liberazione nella misura e con le modalità stabilite dalla Circolare Prefettizia n. 10488 del 3 settembre u.s. (Rollellino Atti Ufficiali).-

ART. 4) - RIVISITAZIONI
Con decorrenza del 1° agosto 1945 verrà applicato agli aumenti o corrispondenti già concessi e contemplate nell'accordo un aumento del 50% (cinquanta per cento).-

Letto, accettato e sottoscritto.

PER IL SINDACATO DIPENDENTI DAI
PER LE AMMINISTRAZIONI DEI CONSORZI

Mantova, 11 10 ottobre 1945

OGGETTO: Revisione trimestrale dell'accordo sull'adeguamento delle retribuzioni.

Oggi, 10 Ottobre 1945, dopo trattative intercorse sono convenuti nella Sede della Camera del Lavoro i rappresentanti delle Amministrazioni dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ed i rappresentanti del Sindacato dipendenti dei Consorzi stessi per addìvenire alla revisione trimestrale dell'accordo stipulato in data 31 Luglio c.s..

Pertanto sono state formulate le seguenti aggiunte all'accordo stesso:

ART. 2) - SALARIATI

Ai cosiddetti salariati fissi che prestano servizio continuativo ed esclusivo per l'Ente, per tutta la durata dell'anno senza possibilità di prestazioni remunerative estranee al consorzio sarà applicato l'aumento contemplato nell'art. 1 e cioè con effetto dal 1° maggio c.s.. Resta in facoltà della amministrazione consorziati di applicare quei correttivi necessari nei casi in cui per godimento di prestazioni in natura e per caratteristiche di servizio non continuativo ed esclusivo la posizione dei cosiddetti salariati non risultasse conforme alla lettera ed allo spirito della presente aggiunta all'art. 2 dell'accordo.

ART. 10) - PREMIO DI LIBERAZIONE

A scioglimento delle riserve contenute nell'art. 10 dell'accordo verrà corrisposto a tutti i dipendenti, (impiegati e salariati) dell'Ente cui prestano prevalentemente servizio, un premio di liberazione nella misura e con le modalità stabilite dalla Circolare Prefettizia n. 10488 del 3 settembre u.s. (Bollezzino Atti Ufficiali).-

ART. 4) - REVISIONI

Con decorrenza dal 1° agosto 1945 verrà applicato agli aumenti e corrispondenti già concessi e contemplate nell'accordo un aumento del 50% (cinquanta per cento).-

Letto, accettato e sottoscritto.

PER IL SINDACATO DIPENDENTI DEI
CONSORZI DI BONIFICA E DI M.F.

F.to Illegibile

PER LE AMMINISTRAZIONI DEI CONSORZI
DI BONIFICA E DI M.F. FONDIARIO

F.to Illegibile

PER LA CAMERA CONSULENZA DEL LAVORO DI MANTOVA

F.to Illegibile

2348

Mantova - Banca Agricola

ACCORDO 9.7.1945 PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DELLA
BANCA AGRICOLA MANTOVANA.

Il giorno 9 luglio 1945 in Mantova, presso la Camera del Lavoro, rappresentata da uno dei Segretari sig. CASTAGNOLI Dante, assistito dal Segretario della Federazione Provinciale Camerale, sig. VARINI Lino, sono convenuti il Commissario Governativo della Banca Agricola Mantovana, Sig. AZZINI Dr. Tito, assistito dal Capo Reggente Sig. NOLI Ferruccio, il Fiduciario Aziendale del Sindacato, Sig. MELETTI Oliviero, COMINI Dante per il personale E. attoriale e CARRERI Silvana per il personale femminile, assistiti dal Presidente del Comitato Aziendale di Liberazione Sig. CONSINI Dr. Aldemio (presenti pure numerosi impiegati), per stipulare l'accordo.

PREMESSO

- che il Sig. Commissario Governativo afferma che sarebbe suo intendimento di fissare un minimo di retribuzione che consenta a ciascun dipendente di vivere decorosamente, e di portare poi a questo minimo aumenti che tengono conto delle responsabilità, dell'anzianità, delle mansioni esplicite, ecc. ecc. di pertinenza delle rispettive categorie di lavoratori.

- Dopo chiarimenti del Fiduciario Aziendale e del Segretario della Camera del Lavoro, tendenti a far emergere che la indennità è temporanea e di carattere unicamente alimentare e che perciò esula dal concetto del merito, dichiara di non insistere.

SI E' STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO:

CORRISPONDERE

2347

- L. 2.400.== a tutto il personale maschile e femminile, coniugato o vedovo; ed al personale che abbia compiuto il 30° anno di età.
- L. 2.600.== al personale maschile e femminile, di età compresa fra il 21° ed il 30° anno di età;
- L. 1.200.== al personale maschile e femminile, di età compresa fra il 17° ed il 21° anno di età.
- L. 750.== al personale maschile e femminile, di età inferiore ai 17 anni;

OLTRE: una maggiorazione di L. 300 per ogni persona a carico fino a tre e L. 150 per ogni persona a carico in più delle tre, se trattasi di FAMIGLIARI ACQUISITI; ed una maggiorazione di L. 150.= per ogni persona a carico fino alle tre e L. 100 per ogni persona a carico più delle tre, se trattasi di famigliari originari.

- 2 -

S'intendono per persone a carico quelle per le quali è in atto il beneficio degli assegni familiari.

Gli importi della quota fissa, escluse quindi le maggiorazioni derivanti da carico di famiglia, si devono conteggiare ad ogni effetto (retribuzione, lavoro straordinario, gratificazione contrattuale, ecc. ecc.) escluso il versamento al fondo di Previdenza.

Gli impiegati in prova già in servizio il giorno della stipulazione del presente accordo, fruiranno delle condizioni dello stesso stabilite, mentre a coloro che verranno assunti dopo tale data verrà corrisposto, per il periodo di prova (della durata massima di mesi tre, come da contratto collettivo di lavoro) il solo stipendio, esclusa l'indennità di contingenza e di maggiorazione.

Agli impiegati esattoriali, in considerazione del trattamento economico di gran lunga inferiore a quello riservato al personale della Banca, verrà maggiorato lo stipendio, ad ogni effetto di circa L. 500 mensili, conglobandolo nello stesso, senza distinzione di categoria, di stato civile, di età o di sesso, in modo da equipararlo al corrispondente stipendio di Banca, comprensivo degli assegni familiari.

Il personale sospeso dall'amministrazione non è ammesso al godimento dei suddetti benefici.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1945, rimanendo convenuto che la Banca si tratterrà sulle somme da corrispondere la metà dei noti prestiti concessi a tutto il personale nei mesi di febbraio e di ottobre 1944, come pure l'acconto recentemente corrisposto quale anticipazione.

Sono esclusi i conguagli per quanto si riferisce al lavoro straordinario già retribuito, alle gratifiche ordinarie e straordinarie già corrisposte, alla liquidazione del personale che ha lasciato il servizio alla data del presente accordo, per licenziamento o dimissioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL FIDUCIARIO DEL SINDACATO
PRESSO LA BANCA AGRICOLA MANTOVANA
F.to MELETTI

p. LA BANCA AGRICOLA MANTOVANA
(Soc. Coop. P. Azioni R.L.)
IL COMISSARIO GOVERNATIVO
F.to AZZINI

IL SEGRETARIO
F.to Lino Varini

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Castagnoli

VISTO APPROVATO TEMPORANEAMENTE
F.to Illegg.

P.C. Mantova Prov. 20.7.1945

2346

up

Mantova - Agricoltura 741
(Consorzio di Bonifica)
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 6

Accordo per l'adeguamento delle retribuzioni ai funzionari ed impiegati dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario di Città e Provincia.-

*Finali organizzati per implementare il
 nel (Consorzio di Bonifica)*

Oggi 31 (trentuno) luglio 1945 (millenovecentoquarantacinque) dopo trattative intercorse sono convenuti nella sede della Camera Confederale del lavoro di Mantova i rappresentanti delle Amministrazioni dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario della Città e Provincia ed i rappresentanti del Sindacato dei dipendenti dei Consorzi stessi per addivenire alla stipula del seguente accordo circa l'adeguamento delle retribuzioni.-

1°) - IMPIEGATI IN SERVIZIO

- a) - L'aumento del 150% sulle retribuzioni globali in atto al 1° maggio c.a. sulle prime £. 2000 mensili;
- b) - L'aumento del 100% sulla rimanente parte delle retribuzioni globali mensili superiore alle £. 2000,- ed inferiori alle £. 3000;--
- c) - L'aumento del 50% da £. 3000,- a £. 4000,- 2345
- d) - L'aumento del 25% sulla somma superiore a £. 4000,-
- e) - La corresponsione di £. 300,- mensili per ogni persona a carico, inclusi moglie e figli di età inferiore ai 18 e fino ai 21 anni se studenti.- A coloro che per motivi di guerra hanno dovuto ritardare gli studi, il limite di età sarà portato ai 21 per studenti scuole medie e 25 per studenti universitari e ciò fino al dicembre 1948; dopo tale data avrà vigore anche per essi il limite di età di 25 anni.- La corresponsione di £. 300 va estesa ai genitori o familiari aventi diritto per legge agli alimenti a che siano validi e di età superiore (60 anni per le donne e 65 per gli uomini)

- 2 -

e siano completamente a carico del dipendente.-

Gli eventuali aumenti degli assegni familiari posteriori al 1° giugno 1945 assorbiranno gli aumenti di cui al presente comma.-

Per le donne ed i minori ai 18 anni gli aumenti come sopra saranno ridotti del 30%.-

2°) - AI SALARIATI

L'aumento del 100% sulle retribuzioni globali in atto al 1° Maggio fino alla concorrenza di £. 1.500,--

3°) - AI PENSIONATI

L'aumento del 150% sulle prime £. 500,-- di pensione

L'aumento del 100% sulle somme da £. 500,-- a £. 1.000,--

L'aumento del 50% sulle somme superiori a £. 1.000,-- con un massimo aumento globale non superiore a £. 2.000,--

4°) - DECORRENZA E REVISIONE

I suddetti aumenti e corrisposizioni avranno decorrenza intera dal 1° Maggio 1945 e l'adeguamento s'intende limitato al 31 Luglio 1945.-

Pertanto con la data del 1° agosto 1945 dovrà subire quelle ulteriori modificazioni che saranno concordate sulla base degli aumenti dei generi di prima necessità verificatisi in confronto della media del trimestre Maggio-Luglio e così successivamente di trimestre in trimestre.-

2344

5°) - CORRESPONSIONI IN NATURA

Per quei funzionari che godono di corrisposizioni in natura, la percentuale di aumento verrà stabilita caso per caso dalle singole Amministrazioni d'accordo con Le Commissioni interne.-

6°) - Le indennità o retribuzioni suddette, sono concesse a tutti i dipendenti impiegati e salariati fissi, esclusi quelli il cui salario o stipendio è corrisposto in base alle tariffe operai, giganti, essendo queste già state aggiornate dalle organizzazioni di categoria.

./.

- 3 -

- 7°) - Coloro che non prestano servizio continuativo, beneficiranno delle provvidenze sopraindicate in proporzione delle effettive prestazioni.-
- 8°) - Le retribuzioni di carattere straordinario concesse eventualmente prima del 1° maggio 1945, in più dello stipendio, della indennità di presenza (L. 18 giornaliera), dell'indennità di mensa (L. 10 giornaliera) e dell'indennità di contingenza (L. 500 mensili) saranno considerate come acconti dei miglioramenti ora concessi.-
- 9°) - Per i dipendenti che prestano servizio in due o più Consorzi, i provvedimenti suddetti saranno applicati come se la retribuzione complessiva fosse unica; la suddivisione dell'onere sarà convenuta tra le amministrazioni consorziali.-
- 10°) - Data l'urgenza si concorda di rinviare alla prossima occasione le discussioni relative al premio di liberazione ed alla quattordicesima mensilità, non essendo stato raggiunto per essi l'accordo.-
- 11°) - Si concorda pure nella necessità di addivenire al più presto, e non appena le condizioni di vita si saranno messe su un piano più stabile, all'adeguamento delle retribuzioni e del trattamento di quiescenza per quanto sarà possibile unificato in tutto il territorio regionale.-
- 12°) - Tutte le provvidenze suddette devono ottenere, per essere esecutive, l'approvazione della R. Prefettura e, in quanto occorra, del Governo Alleato.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

2343

IL RAPPRESENTANTE
del Consorzio di Bonifica e di M.F.
F/to Provenzali Cav. Uff. Aldo

./.

- 4 -

IL SEGRETARIO
del Sindacato Dipendenti dai Consorzi
di Bonifica e di Miglioramento Fondiario
F/to Rigatelli Geom. Luigi

IL RAPPRESENTANTE
DELLA Camera Confederale del Lavoro di Mantova
F/to Nosari
F/to Previdi

VISTO: si prende atto con compiacimento

IL PREFETTO
F/to Avv. Tommaso Solci

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DEL SINDACATO
F/to Illeggibile

2342

mo/

Mantova Commerciale (Bakeries)

122

ACCORDO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI E DI FATTO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI - MANTOVA -

Addì 31 Luglio 1945 in Mantova -

Giovanni Bellussi
noto al quinto.

Fra l'Associazione Sindacale Panificatori ed Affini della Provincia di Mantova, rappresentata dal suo Presidente sig. Tonelli Giuseppe, assistito dal Sig. Zanellini Sandro e la Camera del Lavoro della Provincia di Mantova, rappresentata da un suo Segretario nella persona del Dr. Previdi Bruno, assistito dal sig. Bellussi Giovanni, Segretario della Federazione dell'Alimentazione e da un gruppo di lavoratori rappresentanti la categoria, si è stipulato il presente accordo salariale da valere per tutti i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della panificazione della Provincia di Mantova.

Art. 1°) A far tempo dal 1° agosto 1945 vengono fissate le seguenti paghe basi:

- a) per gli addetti ai panifici di 1^a categoria (funzionanti a legna) per ogni quintale di farina panificata . . . L. 199,70
- b) per gli addetti ai panifici di 2^a categoria (funzionanti a riscaldamento indiretto) per ogni quintale di farina panificata . . . L. 180,==
- c) per gli addetti ai panifici di 3^a categoria (a tipo industriale) vale la seguente tariffa oraria:

Informatore	L. 20,60	apprend. (da 7 a 12 m.)	L. 6,30
Impastatore	" 20,05	apprend. (da 13 a 24 m.)	7,95
Operaio Comune	" 15,60	apprend. (da 24 a 30 m.)	9,95
Apprendista (fino a sei mesi di servizio)	" 5,20	apprend. (da 31 a 36 m.)	11,60
- d) lavorazione pastoni per conto terzi: panifici 1^a cat. per ogni quintale . . . L. 120,==
- e) lavorazione pastoni per conto terzi: panifici di 2^a cat. per ogni quintale . . . L. 108,==
- f) per cottura per conto terzi (panif. 1^a cat.) . . . " 80,==
- g) cottura per conto terzi (panifici 2^a cat.) per ogni quintale . . . " 72,==

Resta inteso che nella tariffa predetta è compresa l'indennità di presenza che attualmente viene corrisposta a parte, ma che a datare dall'entrata in vigore del presente accordo viene ad essere conglobata in paga a tutti gli effetti.

Art. 2°) L'indennità di guerra fissata in L. 20,== giornaliero continuerà ad essere corrisposta a parte con le stesse modalità vigenti.

- 2 -

Art.3°) L'indennità di mensa continua ad essere corrisposta nella misura di L. 12 giornaliera.

Art.4°) L'orario di inizio del lavoro giornaliero, fermo restando le disposizioni di cui all'art.18 del contratto collettivo nazionale, viene fissato per le ore 4 per tutti i lavoratori ad eccezione degli addetti al lavoro preparatorio per l'ascensione dei forni per i quali dovrà avere inizio alle ore 3,30.

Art.5°) Previo il consenso degli uffici competenti, le aziende dovranno rimettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori già alle armi nell'Esercito Regio, nel C.V.L., i prigionieri, al lavoro obbligatorio, i deportati, gli esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di dimettere tanti i lavoratori quanti saranno quelli rimessi in servizio

I lavoratori che dovranno essere sostituiti con quelli di cui sopra, dovranno essere scelti d'accordo con le Commissioni interne e con i C.L.N. del luogo, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e del carico di famiglia.

Art.6°) Il presente accordo di aggiornamento forma parte integrante e modificativa del contratto per gli addetti alle aziende di panificazione al quale si riferisce e del quale segue le sorti e tutti gli effetti di legge.

Si allega la tabella relativa alla ripartizione della paga in relazione al numero dei componenti la squadra.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. ASSOCIAZIONE SINDACALE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Zanellini Giuseppe Tonelli

p. LA CAMERA DEL LAVORO
G. Bellussi Previdi

timbro: CONFEDERAZIONE ITALIANA GENERALE
DEL LAVORO
Camera del Lavoro Provinciale di
MANTOVA

cr/

2340

TABELLE RELATIVE ALLE RIPARTIZIONI DELLA PAGA IN RELAZIONE
AL NUMERO DEI COMPONENTI LA SQUADRA

PANIFICI DI PRIMA CATEGORIA

(con forno a legna)

Tariffa per q.le (compresa l'indennità di presenza)	£. 199,70
Indennità di guerra spettante al giorno a ciascun componente la squadra	" 20,--
Indennità di mensa spettante a ciascun componente la squadra (al giorno)	" 12,00

PANIFICI DI SECONDA CATEGORIA
(con forno a riscaldamento indiretto e cioè a carbone, naturo elettrico ecc.)

Tariffa per q.le (compresa la indennità di pres.)	£. 180,00
Indennità di guerra spettante a ciascun componente la squadra	20,00
Indennità di mensa spettante a ciascun componente la squadra (al giorno)	12,00

DESCRIZIONE E DEI COMPONENTI
LA SQUADRA

Paga per ogni q.le	DESCRIZIONE DEI COMPONENTI LA SQUADRA	Paga per ogni q.le
£. 103,07	Informatore	£. 91,84
" 96,63	Impastatore	" 88,16
£. 199,70		" 180,--
£. 107,68	Informatore	£. 99,18
" 92,02	Operaio comune superiore ai 25 anni	" 80,72
£. 199,70		£. 180,--
£. 114,13	Informatore	£. 102,85
" 85,57	Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 77,19
£. 199,70		£. 180,--
£. 78,20	Informatore	£. 66,12
" 64,44	Impastatore	" 62,46
" 57,04	Operaio comune superiore ai 25 anni	" 51,42
£. 199,70		£. 180,--

2939

- 2 -

Informatore	L. 74.45
Impastatore	" 68.21
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 57.04
	<u>L. 199.70</u>

Informatore	L. 69.78
Impastatore	" 62.47
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 47.75
	<u>L. 180.00</u>

Informatore	L. 58.89
Impastatore	" 55.23
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 47.85
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 37.73
	<u>L. 199.70</u>

Informatore	L. 55.10
Impastatore	" 51.42
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 40.42
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 33.06
	<u>L. 180.00</u>

Informatore	L. 55.23
Impastatore	" 51.53
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 44.16
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 36.82
Apprendista (per i primi 6 mesi di servizio)	" 11.96
	<u>L. 199.70</u>

Informatore	L. 47.75
Impastatore	" 44.06
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 40.42
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 36.73
Apprendista (per i primi 6 mesi di serv.)	" 11.02
	<u>L. 180.00</u>

MANIFICI DI TERZA CATEGORIA (a tipo industriale)

TARIFFA ORARIA

Informatore	L. 20.57
Impastatore	" 20.02
Operaio comune	" 15.60
Apprendista (fino a 6 mesi di servizio)	" 5.17

Apprendista (da 7 ai 12 mesi di servizio)	L. 6.28
Apprendista (da 13 a 24 mesi di servizio)	L. 7.92
Apprendista (da 25 a 30 mesi di servizio)	L. 9.92
Apprendista (da 31 a 36 mesi di servizio)	L. 11.00

BEST COPY POSSIBLE

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO

Unione Provinciale di Mantova

Sindacato Provinciale Fascista Panettieri ed affini

TABELLE RELATIVE ALLE RIPARTIZIONI DELLA PAGA IN RELAZIONE AL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA SQUADRA AGGIORNATE AL 1-12-1943 XXII*

PANIFICI DI I^a CATEGORIA (a legna) PANIFICI DI II^a (a riscaldamento indiretto)

Informatore; Squadra: eleonazione dei componenti	Paga per ogni quint.	Squadra: eleonazione dei componenti	Paga per ogni C. di farina lavo- rata.
Informatore:	L. 28,00	Informatore;	L. 25,00
Impastatore:	" 26,25	Impastatore:	" 24,00
	<u>L. 54,25</u>		<u>L. 49,00</u>
Informatore:	L. 29,25	Informatore;	L. 27,00
Operaio comune supe- riore ai 25 anni	" 25,00	Operaio comune superi- ore ai 25 anni	" 22,00
	<u>L. 54,25</u>		<u>L. 49,00</u>
Informatore:	L. 31,00	Informatore;	L. 28,00
Operaio comune infe- riore ai 25 anni	" 23,25	Operaio comune infe- riore ai 25 anni	" 21,00
	<u>L. 54,25</u>		<u>L. 49,00</u>
Informatore:	L. 21,25	Informatore:	L. 18,00
Impastatore:	" 17,50	Impastatore:	" 17,00
Operaio comune supe- riore ai 25 anni	" 15,50	Operaio comune supe- riore ai 25 anni	" 14,00
	<u>L. 54,25</u>		<u>L. 49,00</u>
Informatore:	L. 20,25	Informatore:	L. 19,00
Impastatore:	" 16,50	Impastatore:	" 17,00
Operaio comune infe- riore ai 25 anni	" 15,50	Operaio comune infe- riore ai 25 anni	" 13,00
	<u>L. 54,25</u>		<u>L. 49,00</u>

- 2 -

Informatore:	L. 15,00
Impastatore	" 15,00
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 13,00
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 10,25
	<u>L. 54,25</u>

Informatore:	L. 15,00
Impastatore:	" 14,00
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 11,00
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 9,00
	<u>L. 49,00</u>

Informatore:	L. 15,00
Impastatore:	" 14,00
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 12,00
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 10,00
Apprendista per i primi sei mesi di serviz.	" 3,25
	<u>L. 54,25</u>

Informatore:	L. 13,00
Impastatore:	" 12,00
Operaio comune superiore ai 25 anni	" 11,00
Operaio comune inferiore ai 25 anni	" 10,00
Apprendista per i primi sei mesi di serviz.	3,00
	<u>L. 49,00</u>

PANIFICI DI III^a CATEGORIAPaga oraria

Informatore:	L. 5,60
Impastatore:	" 5,45
Operaio comune:	" 4,25

APPRENDISTI FINO AI 18 ANNI

Le retribuzioni stabilite dal contratto di lavoro provinciale con un aumento di L.42,= settimanali.-

N.B. Le retribuzioni suddette valgono per il comune Capoluogo della provincia? Per gli altri comuni della provincia sono ridotte del 5 per cento.

per l'UNIONE PROV. FASC. DEI
COMMERCianti

IL DIRETTORE

(Dr. G. Goffrini)

per l'UNIONE PROV. FASC. LAVORATORI
DEL COMMERCIO.

IL Segretario

(I. Martinelli)

TRIBUZIONI CONTRATTUALI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (Paghe per Ore.)

Tabella relative alla ripartizione della
paga in relazione al numero dei compo-
nenti delle squadre di lavoratori

Paghe vi-
genti dal
1-12-943

Paghe vi-
genti dal
1-8-945

Aumento
percentu-
le

Panifici di 1a. Categoria
(con forno a legna)

1 - Informatori	L.	28.==	103.07	268.10
Impastatori	"	26.25	95.63	268.11
Totale	"	54.25	199.70	268.11
2 - Informatore	"	29.25	107.68	268.13
Operaio comune superiore ai 25 anni	"	25.==	92.02	268.08
Totale	"	54.25	199.70	268.11
3 - Informatore	"	31.00	114.13	268.16
Operaio comune inferiore ai 25 anni	"	23.25	85.57	268.04
Totale	"	54.25	199.70	268.11
4 - Informatore	"	21.25	78.20	268.00
Impastatore	"	17.50	64.44	268.23
Operaio comune superiore ai 25 anni	"	15.50	57.04	268.01
Totale	"	54.25	199.70	268.11
5 - Informatore	"	20.25	74.45	267.55
Impastatore	"	28.50	68.21	268.70
Operaio comune inferiore ai 25 anni	"	15.50	57.04	268.00
Totale	"	54.25	199.70	268.11
6 - Informatore	"	16.==	58.89	268.06
Impastatore	"	15.==	55.23	268.20
Operaio comune superiore ai 25 anni	"	13.==	47.85	268.01
Operaio comune inferiore ai 25 anni	"	10.25	37.73	268.09
Totale	"	54.25	199.70	268.11
7 - Informatore	"	15.==	55.23	268.20
Impastatore	"	14.==	51.53	268.07
Operaio comune superiore ai 25 anni	"	12.==	44.16	268.==
Operaio comune inferiore ai 25 anni	"	10.==	36.82	268.20
Apprendista (per i ^o sei mesi di servizio)	"	3.25	11.96	268.==
Totale	"	54.25	199.70	268.11

- 2 -

tabella relativa alla ripartizione della
paga in relazione al numero dei componenti
delle squadre di lavoratori

Paghe vi- Paghe vi
genti dal genti dal
1°-12-943 1-8-945 Annuale
perce
tuale

Panifici di 2a. Categoria

(con forno a riscaldamento indiretto e cioè a carbone, nafta e elettrico)

1 - Informatore	L.	25.==	91.84	267.3
Impastatore		24.==	85.16	267.3
Totale		49.==	180.==	267.3
2 - Informatore		27.==	99.18	267.3
Operaio comune superiore ai 25 anni		22.==	80.72	266.==
Totale		49.==	180.==	267.==
3 - Informatore		28.==	102.85	267.3
Operaio comune inferiore ai 25 anni		21.==	77.19	367.5
Totale		49.==	180.==	267.3
4 - Informatore		18.==	68.12	267.3
Impastatore		17.==	62.46	267.4
Operaio comune superiore ai 25 anni		14.==	51.42	267.==
Totale		49.==	180.==	267.3
5 - Informatore		19.==	69.78	267.
Impastatore		17.==	62.47	267.4
Operaio comune inferiore ai 25 anni		13.==	47.75	267.3
Totale		49.==	180.==	267.3
6 - Informatore		15.==	55.10	233.47.3.
Impastatore		14.==	51.42	267.21
Operaio comune superiore ai 25 anni		11.==	40.42	267.41
Operaio comune inferiore ai 25 anni		9.==	33.06	267.3
Totale		49.==	180.==	267.3
7 - Informatore		13.==	47.75	267.3
Impastatore		12.==	44.08	267.31
Operaio comune superiore ai 25 anni		11.==	40.42	267.41
Operaio comune inferiore ai 25 anni		10.==	36.73	367.36
Apprendisti per 1° sei mesi di servizio		3.==	8.02	267.31
Totale		49.==	180.==	267.34

Panificio di 3a. Categoria (a tipo industriale)

Paga Oraria	5.60	20.57	267.32
Informatori	5.45	20.02	267.34
Impastatori	4.25	15.60	267.06
Operaio comune			./.

- 3 -

Tabella relative alla ripartizione della
paga in relazione al numero dei componenti
delle squadre di lavoratori.

Paghe vi- Paghe vi- Aumento
genti dal genti dal percen-
1-12-943 1-8-945 tuale

Segue : Penultimo di 3a. Categoria

Apprendisti :

fino a sei mesi di servizio	L.	5.17
dai 7 ai 12 mesi di servizio	"	6.28
dai 13 ai 24 mesi di servizio	"	7.92
dai 25 ai 30 mesi di servizio	"	9.92
dai 31 ai 36 mesi di servizio	"	11.80

2333

Mantova - Consorzio Agrario
Mantova, 10 agosto 1945 *168*

Apri - Produttori Agrari - Società di Agricoltura

CONVENZIONE

Fra il Consorzio Agrario Prov. di Mantova rappresentato dal Sig. DR. VENTURA FRANCESCO e la Camera Provinciale del Lavoro di Mantova rappresentata dal Sig. TOSI FRANCESCO, si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni.

Che si ritiene opportuna la revisione delle tariffe attualmente vigenti in ordine alle operazioni di facchinaggio riguardanti il Consorzio relative al carico e lo scarico delle fascine, della legna comune, della legna gasogena, e del carbone vegetale.

SI CONVIENE

Con decorrenza 25 giugno 1945 le nuove tariffe concordate sono le seguenti:

FASCINE

Scarico con stivatura
Scarico senza stivatura
Carico

11
7
9

LEGNA COMUNE

Scarico e stivatura
Scarico senza stivatura
Carico

9
5
8

LEGNA GASOGENA

Scarico completo
Carico

10
10

CARBONE VEGETALE

Dal camino al cumulo
Insaccate dal camino al cumulo
Insaccate in stivatura sacchi

11
10
8

2332

Queste tariffe valgono già di fatto praticate nei magazzini esistenti nel Consorzio stesso.

P. LA CAMERA DEL LAVORO
P.to Tosi Francesco
" Spalastri Ugo

P. IL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
P.to Ventura Francesco

Mantova - Comunque
(loaders)

3 143

CONTRATTOCaricamento - scarico - movimento
per conto

Tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova rappresentata dal Sig. ALBERTO BASSI, l'Associazione dei Commercianti della Provincia stessa rappresentata dal Sig. FRANCESCO BASSI, da una parte e la Camera Provinciale del Lavoro dall'altra, rappresentata dal Sig. PAOLO FRATELLI, si conviene e si stipula quanto segue:

I N D I C E

che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente investite dal mandato a lavorare e a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni

che si ritiene opportuno la revisione della tariffa attualmente vigente in ordine alle operazioni di facchinaggio che si effettuano nelle piazze in esecuzione della sentenza di Mantova quanto presso quella della Provincia.

A R T I C O L I

1°- Le operazioni di facchinaggio sopra menzionate sono quelle effettuate dalle persone del facchinaggio e non da personale di carica presente nella piazza, come in passato si faceva, ma da imprese esterne, di cui si deve far presente la ditta, nome, impresa stessa.

2°- Le tariffe concordate sono quelle in vigore alla data della stipulazione del presente contratto e non da quelle della tariffa in vigore dal Governo Militare Aliante.

3°- La presente tariffa è dell'anno 1941 e si applica dal presente atto e convalida e conferma fino al termine della validità della presente tariffa a norma di legge.

T A R I F F E

2331

Grano - generatore - grano - segale - avena
Per carico in veicolo a piedi regolari
La tariffa massima al metro cubo portata a variazione
(almeno non superiore a metri 1.00)
Intero in magazzino - 1° piano fino a 10 metri di
distanza
Intero in magazzino - 2° piano fino a 10 metri di
distanza
Per distanze superiori ai metri 10 e per ogni metro
di distanza aumento di
Carico e scarico in veicolo a piedi e viceversa
Per servizio non posto

Al Sig.

S. P.

+ 3.-

+ 11.-

+ 12.-

+ 4.-

+ 6.-

+ 8.-

Al ole

Carce in carce - rite - farina - pasta - zucchero,
valle, grano -

Carce negro per grano, granoturco, ecc.

Carce calce in sacchi -

Dal veicolo al magazzino con attivazione	2.	34.
Calce alla rinfusa	"	6.
Dal vagone al veicolo	"	3.
Carce calce alla rinfusa dal veicolo al magazzino	"	6.
Dal vagone al veicolo	"	6.
Carce calce di rame e calce dal veicolo al magazzino	"	3.
in fuochi	"	3.
Carce carbone vegetale alla rinfusa con attivazione	"	13.
Dal vagone al veicolo	"	10.
Carce dal veicolo al magazzino	"	10.
Carce e carce carbone vegetale dal vagone al veicolo	"	8.
e viceversa	"	8.
Carce e carce lignite dal vagone al veicolo e viceversa	"	8.
Carce terra dalla miniera al veicolo	"	10.
Carce terra dal veicolo al vagone e viceversa	"	10.
Carce lignite da ardere dal vagone al veicolo con attivazione	"	8.
Carce lignite di	"	10.
Dal veicolo al magazzino	"	13.
Carce farina dal veicolo al magazzino	"	13.
Dal veicolo al magazzino	"	13.
Carce calce di rame dal vagone al veicolo - prezzo da	"	13.
convenire	"	13.
Carce travertini - prezzo da convenire - dal vagone al	"	13.
veicolo	"	13.
Dal veicolo al magazzino con attivazione	"	13.
Carce travertini e calce dal vagone al veicolo	"	8.
Dal veicolo al magazzino	"	8.
Carce petrolio in ferro - dal vagone al veicolo	"	13.
se il magazzino è interno - prezzo da convenire	"	13.
Dal veicolo al magazzino	"	13.
Carce verghe di ferro e in massa grasse dal vagone al	"	8.
veicolo	"	8.
Dal veicolo al magazzino	"	13.
Carce vino in fuochi dal veicolo al vagone con attivazione	"	13.
Carce vino dal magazzino senza pompa dal veicolo al	"	13.
veicolo	"	8.
Carce senza pompa	"	10.
Carce senza pompa	"	10.
Carce malati dal vagone (al capo)	"	20.
Carce malati e paglia acquistata dai facchini, prezzo della	"	20.
spesa relativa	"	20.
Carce malati dal vagone al veicolo	"	10.
Carce malati da terra dal capo	"	20.

2330

	Al. 31
Carico bestiame sul vagone	4. 10.-
Carico paglia e fieno acquistata dai fornitori durante della stessa relativa	" 20.-
Carico bestiame dal vagone al veicolo	" 12.-
Carico cipolle dal veicolo al vagone con imballatura	" 10.-
Alla rinfusa	" 10.-
Carico in sacchi alla rinfusa	" 12.-
Carico patate dal veicolo al vagone e imballatura	" 10.-
Alla rinfusa	" 10.-
Carico cereali dal veicolo al vagone	" 8.-
Carico viti in plate dal veicolo al vagone	" 10.-
" " " sostegni, in cassa, in cassa dal veicolo al vagone	" 12.-
Carico frutta e verdura dal veicolo al vagone in ca- ssa	" 12.-
Carico e carico macchinari, macchinari ecc. presso da consegnare -	
Carico di balle di canapa presso dal veicolo al va- gone	" 12.-
Carico fieno e paglia dal vagone al veicolo e viceversa	" 12.-
Alla rinfusa	" 12.-
Dal veicolo al macchinario	" 10.-
Carico patate in cassa dal veicolo al veicolo	" 10.-
Carico patate dal veicolo al vagone	" 10.-
Dal veicolo al macchinario	" 10.-
Carico laterali in genere con imballatura dal vagone al veicolo	" 8.-
Dal veicolo al macchinario	" 8.-
Carico fieno di foraggio dal vagone al veicolo	" 10.-
Per tutte le altre merci non indicate, prezzi da con- venire.	

2329

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto
dalle parti interessate-

Spettro, 12 Agosto 1943

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Alessi

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIALI
F.to Roma

p. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO
F.to Fosi Francesco

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

ACCORDO RELATIVO ALLA MAGGIORAZIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA
A FAVORE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO

Oggi 27 agosto 1945 in Mantova,

fra la Camera Provinciale del Lavoro di Mantova rappresentata dai Sigg.:

Castagnoli Dante e Varini Lino;

l'Associazione Commercianti Ingrosso e l'Unione Commercianti Dettaglio
rappresentate dai Sigg.: Norleggi Giuseppe e Cozzani Cesare,

è stato stipulato il seguente accordo:

A far tempo dal 1° agosto 1945 è istituita per tutti i prestatori d'opera del commercio, esclusi gli alimentaristi e i dipendenti da esercizi pubblici, una indennità di contingenza giornaliera e mensile. Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	<u>Operai</u>	<u>Impiegati</u>
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	L. 120.= giorn.	L. 3.000 mensili
b) Donne capi famiglia con una persona a carico.....	L. 100.= " "	L. 2.500 " "
c) Agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15 giornaliero per gli operai e di L.375 mensili per gli impiegati per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		
d) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20.....	L.100.= giorn.	L. 2.500 mensili
e) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni.....	" 80.= " "	" 2.000 " "
f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 72.= " "	" 1.800 " "
g) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni.....	" 64.= " "	" 1.600 " "
h) Uomini e donne non capi famiglia inferiori ai 18 anni.....	" 56.= " "	2328 1.400 " "
i) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 16 ed i 17 anni.....	" 40.= " "	" 1.000 " "
l) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.....	" 24.= " "	" 600.= " "

= 2 =

	<u>Operai</u>	<u>Impiegati</u>
m) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 17 e i 18 anni.....	L. 44.= giorn.	L. 1.100 mensili
n) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 16 e i 17 anni.....	" 30.= "	" 750.= "
o) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 14 e i 16 anni.....	" 20.= "	" 500.= "

Per capo famiglia si intende il lavoratore (operaio e impiegato) che fruisce di assegni familiari.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliera istituita con decreto del 26.9.1944.
Pertanto, i salari e stipendi rimangono i seguenti:

- 1° - Minimi di paga attualmente in vigore;
- 2° - Indennità di presenza nella misura di L.18 al personale maschile superiore agli anni 18;
L.10.= a tutto il personale femminile ed al personale maschile inferiore agli anni 18;
- 3°) Indennità di contingenza come sopra descritta.

L'indennità di contingenza pur non costituendo parte integrante della retribuzione, verrà corrisposta integralmente per il periodo normale di ferie e per il periodo relativo alle festività nazionali e infrasettimanali.

L'indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione e scopi previdenziali, sociali e assistenziali. È soggetta però alla trattenuta di R.M. del 4,08% a carico dei lavoratori e del 4,08% a carico dei datori di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
COMMERCianti
F.to (Norlenghi Giuseppe)

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
COMMERCianti AL DETTAGLIO
f.to (Cozzani Cesare)

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO

f.to. Castagnoli
" Lino Morini

2327

26/11

ACCORDO 6.7.45 PER UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO (MANTOVA)

Raccomandato riunione 21.8.45, salvo
legale autorizzazione governativa
per quanto concerne l'intervento dell'Istituto P.S. da contributi previdenziali, sociali ed assicurativi, e con scadenza al 30 settembre per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità medesima agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto.

aff. dell' f. M. f. ic 24.8.45

*Mantova
all'Industries*

#2
2326

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
Camera del Lavoro della Provincia di
Mantova

Addi 23 luglio 1945, in Mantova,

tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, rappresentata dai Sigg. Mozzini Geom. Luigi, Pecorari Rag. Adolfo; Zanellini Renzo, assistiti dal Dr. Bevi Florese e sig. Remo Alessi,

l'Associazione degli Artigiani, rappresentata dai Sigg. Della Casa Paolo, Andreani Giuseppe, assistiti dal Rag. Bruno Vassalli,

e la Camera del lavoro della Provincia di Mantova, rappresentata dal suo Segretario Sig. Previdi Dr. Bruno, Castagnoli Dante, assistiti dai Sigg. Blasi Giuseppe - Canova Athos e da un gruppo di lavoratori rappresentanti le varie Commissioni Interne di Fabbrica locali si è stabilito quanto segue:

PREMESSO che il convegno conside che la situazione economica attuale non consente un esame sufficientemente realistico degli indici di costo della vita nelle provincie di Milano e di Mantova ritenuto che la diversità di detti indici in tempi normali era un fatto indiscutibile, ai soli fini di concludere un accordo temporaneo, senza pregiudizio degli accordi da stipulare in avvenire e per dirimere la presente controversia su un piano di effettiva collaborazione accettata di trattare sulla base di quanto è stato fatto per Milano capoluogo:

AGGIUSTAMENTI SALARIALI:

2325

A far tempo dal 16 luglio 1945 è istituita per tutti i dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative della provincia di Mantova una indennità di contingenza giornaliera e mensile da ragguagliarsi a ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	<u>Operai</u> giorn.	<u>Impiegati</u> mensili
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico	£. 120.=	£. 3.000.=
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico	" 100.=	" 2.500.=

./.

- 2 -

- c) - Agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere per gli operai e di L. 375.= mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima
- d) - Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti L. 100.= L. 2.500.=
- e) - Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni " 80.= " 2.000.=
- f) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti " 72.= " 1.800.=
- g) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni " 64.= " 1.600.=
- h) - Uomini e donne non capi famiglia inferiori ai 18 anni " 56.= " 1.400.=

Per capo famiglia si intende il lavoratore (operaio ed impiegato) che fruisce di assegni famigliari.

Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per 8 e per 120 (per quelle categorie che hanno un orario normale di lavoro giornaliero di 10 ore e precisamente per lavori di custodia e di semplice attesa) e per 180 le quote mensili.

Anche le quote dovute per le persone a carico si intendono ragguagliabili ad ora.

A far tempo dal 16 luglio 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20 giornaliere (a favore dei lavoratori capi famiglia) istituita con Decreto 26/9/1944, modificato non Decreto 5/1/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

2324
Ai lavoratori dipendenti dalle Agenzie di giornali quotidiani, di periodici e da agenzie di stampa l'indennità di contingenza verrà corrisposta ugualmente nella misura intera, ragguagliabile ad ore, fermo restando il numero effettivo delle ore lavorative in 6 al giorno.

Ai lavoratori pagati a quindicina fissa per i quali le vigenti condizioni contrattuali stabiliscono la retribuzione base di giorni 15 la indennità di contingenza verrà corrisposta in analoga misura.

L'indennità di contingenza, pur non costituendo parte integrante della retribuzione base, verrà corrisposta integralmente per il periodo normale di ferie e per quello relativo alle festività nazionali infrasettimanali.

- 3 -

A far tempo dal 16 luglio 1945^V gli operai totalmente sospesi dal lavoro nonché gli operai lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

- a) 50% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi.
- b) il 25% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico dell'azienda.

L'organizzazione degli Industriali considerato che si tratta di personale che pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nella condizione di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttivo sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e che deve invece gravare sull'Erario.

Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per le erogazioni corrisposte ai lavoratori a far fronte di ore non effettivamente lavorate.

L'organizzazione dei Lavoratori nell'interesse dell'Economia produttiva nazionale appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizione di superare le difficoltà contingenti.

L'indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

Previa il consenso delle Commissioni Interne d'accordo con i C.L.N. aziendali, le aziende dovranno rimettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori impiegati ed operai, già alle armi nell'Esercito Regio e nel C.V.L. i prigionieri, al lavoro obbligatorio, deportati, esuli per cause politiche ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli richiamati in servizio.

I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le Commissioni Interne e con i C.L.N. aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e del carico di famiglia.

Eventuali situazioni particolari connesse al trattamento in natura contrattualmente e di fatto, praticate dalle aziende nei confronti dei lavoratori saranno singolarmente presi in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatti oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.-

./.

- 4 -

Il presente accordo sostituisce di diritto l'accordo provinciale stipulato in data 15 giugno 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F/to Pecorari
" Zanellini

p. L'UNIONE DEGLI ARTIGIANI
F/to Della Casa
" Andreani
Visto: Vassalli

p. LA CAMERA DEL LAVORO
E/to Castagnoli
" Blasi

2322

114

